

Cassa pensione dell'Elettro-Materiale SA

Regolamento
in vigore dal 1° gennaio 2015

Indice

| | |
|---|----------|
| 1. Introduzione | 1 |
| 2. Adesione alla Cassa | 1 |
| Articolo 1 Principio | 1 |
| Articolo 2 Inizio | 2 |
| Articolo 3 Adesione dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età | 2 |
| Articolo 4 Informazioni al momento della presa di servizio | 2 |
| Articolo 5 Fine | 3 |
| Articolo 6 Esame clinico e riserve | 3 |
| 3. Definizioni | 4 |
| Articolo 7 Età di pensionamento ordinario | 4 |
| Articolo 8 Salario computabile | 4 |
| Articolo 9 Salario soggetto a contributi | 5 |
| Articolo 10 Avere di vecchiaia | 5 |
| Articolo 11 Accrediti di vecchiaia | 5 |
| Articolo 12 Acquisto di prestazioni previdenziali | 6 |
| Articolo 13 Riduzione di prestazioni previdenziali | 7 |
| 4. Entrate della Cassa | 7 |
| Articolo 14 Entrate generali della Cassa | 7 |
| Articolo 15 Contributo dell'assicurato | 8 |
| Articolo 16 Contributo del datore di lavoro | 8 |
| 5. Prestazioni della Cassa | 9 |
| Disposizioni generali | 9 |
| Articolo 17 Prestazioni assicurate | 9 |
| Articolo 18 Pagamento delle prestazioni | 9 |
| Articolo 19 Soprassicurazione in caso di invalidità e morte | 10 |
| Articolo 20 Pretese nei confronti di terzi responsabili , Obbligo di prestazione anticipata | 11 |
| Articolo 21 Colpa dell'avente diritto | 11 |
| Articolo 22 Cessione, costituzione in pegno e compensazione | 11 |
| Articolo 23 Prescrizione | 11 |
| Articolo 24 Compensazione del rincaro | 12 |
| Prestazioni per la vecchiaia | 12 |
| Articolo 25 Disposizioni generali | 12 |
| Articolo 26 Diritto alla rendita | 12 |
| Articolo 27 Importo della rendita di vecchiaia ordinaria | 13 |
| Articolo 28 Pensionamento anticipato | 13 |
| Articolo 29 Prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale | 13 |
| Articolo 30 Rendita transitoria AVS | 14 |
| Articolo 31 Pensionamento posticipato | 14 |
| Articolo 32 Importo della rendita in caso di pensionamento posticipato | 15 |
| Rendita d'invalidità | 15 |
| Articolo 33 Riconoscimento dell'invalidità | 15 |
| Articolo 34 Diritto alla rendita | 15 |

Regolamento Pagina II

| | | |
|--|---|-----------|
| Articolo 35 | Importo dell'intera rendita | 16 |
| Articolo 36 | Importo della rendita parziale | 16 |
| Articolo 37 | Variazione del grado di invalidità | 16 |
| Esenzione dal pagamento dei contributi | | 16 |
| Articolo 38 | Principio | 16 |
| Rendita del coniuge superstite (rendita per coniugi) | | 17 |
| Articolo 39 | Diritto alla rendita per coniugi | 17 |
| Articolo 40 | Importo della rendita per coniugi | 17 |
| Articolo 41 | Nuovo matrimonio del coniuge superstite | 17 |
| Rendita per i figli | | 18 |
| Articolo 42 | Aventi diritto | 18 |
| Articolo 43 | Figli | 18 |
| Articolo 44 | Diritto alla rendita per i figli | 18 |
| Articolo 45 | Importo della rendita per i figli | 19 |
| Capitale garantito in caso di decesso | | 19 |
| Articolo 46 | Disposizioni generali | 19 |
| Articolo 47 | Aventi diritto | 19 |
| Articolo 48 | Importo del capitale garantito in caso di decesso | 20 |
| Prestazioni in caso di morte | | 20 |
| Articolo 49 | Disposizioni generali | 20 |
| Articolo 50 | Importo delle prestazioni in caso di morte | 21 |
| Prestazioni in caso di divorzio: | | 21 |
| Articolo 51 | Decesso di un assicurato divorziato | 21 |
| Articolo 52 | Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio | 21 |
| Prestazione di libero passaggio | | 22 |
| Articolo 53 | Conclusione del rapporto di lavoro antecedente al 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età | 22 |
| Articolo 54 | Conclusione del rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età | 22 |
| Articolo 55 | Importo della prestazione di libero passaggio | 23 |
| Articolo 56 | Importo minimo della prestazione di libero passaggio | 23 |
| Articolo 57 | Utilizzo della prestazione di libero passaggio | 23 |
| Articolo 58 | Pagamento in contanti | 24 |
| Articolo 59 | Fine dell'assicurazione presso la Cassa | 24 |
| Articolo 60 | Assenza | 25 |
| 6. Promozione della proprietà d'abitazioni | | 25 |
| Articolo 61 | Disposizioni generali | 25 |
| Articolo 62 | Concetto di proprietà d'abitazioni per uso proprio da parte dell'assicurato | 26 |
| Articolo 63 | Forme di promozione della proprietà d'abitazioni | 26 |
| Articolo 64 | Prova del diritto alla promozione della proprietà d'abitazioni | 26 |
| Prelievo anticipato | | 26 |
| Articolo 65 | Diritto | 26 |
| Articolo 66 | Importo | 27 |
| Articolo 67 | Effetti | 27 |
| Articolo 68 | Esecuzione | 28 |

Regolamento Pagina III

| | | |
|--|--|-----------|
| Articolo 69 | Rimborso | 28 |
| Articolo 70 | Vendita della proprietà d'abitazioni | 29 |
| Costituzione in pegno | | 30 |
| Articolo 71 | Principio | 30 |
| Articolo 72 | Effetti della realizzazione del pegno | 30 |
| Trattamento fiscale | | 31 |
| Articolo 73 | Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni | 31 |
| 7. | Organizzazione | 31 |
| Articolo 74 | Consiglio di fondazione | 31 |
| Articolo 75 | Composizione, elezione, durata del mandato | 31 |
| Articolo 76 | Costituzione, convocazione, deliberazione | 32 |
| Articolo 77 | Mansioni e poteri | 32 |
| Articolo 78 | Eccezione di copertura o copertura insufficiente | 33 |
| Articolo 79 | Contabilità | 34 |
| Articolo 80 | Controllo | 34 |
| Articolo 81 | Obbligo di riservatezza | 34 |
| 8. | Disposizioni transitorie e finali | 34 |
| Articolo 82 | Certificato d'assicurazione, Informazione degli assicurati | 34 |
| Articolo 83 | Modifica del regolamento | 35 |
| Articolo 84 | Interpretazione | 35 |
| Articolo 85 | Giustizia | 35 |
| Articolo 86 | Testo regolamentare di riferimento | 35 |
| Articolo 87 | Entrata in vigore; Disposizioni transitorie | 35 |
| | | |
| Appendice A Dati tecnici | | |
| Appendice B Acquisto di prestazioni previdenziali | | |
| Appendice C Esempio di calcolo per la decurtazione della pensione di vecchiaia in conseguenza della percezione di una rendita transitoria AVS | | |
| Appendice D Capitale di vecchiaia teorico al momento del pensionamento ordinario | | |
| Appendice E Paesi di immigrazione con possibilità limitate di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio | | |
| Appendice F Regolamento sulla liquidazione parziale | | |
| Allegato | Salario computabile per dipendenti del quadro (art. 8 cpv. 4) | |
| Allegato | Contributi determinanti al 1° gennaio 2015 | |

1. Introduzione

Con il nome "Cassa pensione dell'Elettro-Materiale SA" (di seguito denominata "Cassa") è stata costituita una fondazione a Zurigo, con atto pubblico del 15 aprile 1953, ai sensi degli art. 80 e segg. del Codice civile svizzero ("CCS").

La Cassa persegue il fine di assicurare i dipendenti dell'Elettro-Materiale SA e le aziende strettamente collegate sul piano economico e finanziario (di seguito denominate "datore di lavoro"), contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La Cassa è un istituto di previdenza che esegue l'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 ("LPP").

In conformità all'art. 48 LPP, la Cassa è iscritta al registro della previdenza professionale presso l'Autorità di vigilanza del Canton Zurigo. Si impegna pertanto a erogare almeno le prestazioni minime prescritte dalla LPP.

In base all'art. 15 della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 ("LFLP"), il piano previdenziale della Cassa è "un piano a primato dei contributi".

Laddove non espressamente indicato, i termini riferiti a persone utilizzati nel presente regolamento sono sempre applicabili ad ambo i sessi.

2. Adesione alla Cassa

Articolo 1 Principio

1. L'adesione alla Cassa è obbligatoria per tutti i dipendenti, fatta eccezione per coloro i quali:
 - a)) sono assunti a tempo determinato per un periodo non superiore a tre mesi.
 - b) percepiscono un salario computabile ai sensi dell'art. 8 inferiore al salario minimo previsto dall'art. 2 LPP (cfr. allegato).
 - c) esercitano l'attività a titolo accessorio e sono già assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale o esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo di professione principale.
 - d) sono invalidi per almeno il 70% ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (di seguito "AI"), o continuano ad essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP.
 - e) hanno già raggiunto l'età pensionabile ai sensi della AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, cfr. allegato).

Articolo 2 Inizio

1. L'adesione alla Cassa inizia al momento dell'assunzione, tuttavia non prima del 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Dal momento dell'adesione il dipendente è assicurato.
2. Fino al 31 dicembre successivo al 24° compleanno, l'assicurato è protetto dai rischi di invalidità e decesso. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, all'assicurato sono garantite anche le prestazioni di vecchiaia.
3. Se un lavoratore è impiegato per un periodo di tempo pari o inferiore a tre mesi e il rapporto di lavoro viene prolungato oltre i tre mesi, la sua adesione alla Cassa ha inizio nella data in cui viene convenuta la proroga. Se più rapporti di lavoro consecutivi durano complessivamente oltre tre mesi e nessuna interruzione supera tre mesi, il lavoratore è assicurato a partire dal quarto mese di lavoro complessivo. Se, tuttavia, prima dell'entrata in servizio si concorda che la durata dell'impiego supererà complessivamente i tre mesi, il lavoratore è assicurato fin dall'inizio del rapporto di lavoro.
4. I lavoratori, il cui salario computabile ai sensi dell'art. 8 al momento dell'entrata in servizio non superi l'importo minimo di cui all'art. 1 cpv 1 lettera b, aderiscono alla Cassa il primo giorno del mese, a partire dal quale il salario computabile superi l'importo minimo ai sensi dell'art. 8.

Articolo 3 Adesione dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età

1. Se un dipendente aderisce alla Cassa dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, ai sensi dell'art. 12 la Cassa gli accorda il diritto di acquistare a posteriori le prestazioni previdenziali, totalmente o parzialmente per il periodo antecedente all'adesione alla Cassa.

Articolo 4 Informazioni al momento della presa di servizio

1. Al momento dell'adesione alla Cassa, il lavoratore è tenuto a informare quest'ultima sulla propria situazione previdenziale personale, trasmettendo in particolare i seguenti dati:
 - nome e indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro, all'occorrenza nome e l'indirizzo dell'istituto di libero passaggio, presso il quale egli disponga di un capitale di previdenza, nonché la forma di protezione previdenziale;
 - l'importo della prestazione di libero passaggio trasferita a suo nome, l'importo dell'aver di vecchiaia LPP e, qualora abbia superato il 50° anno di età, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita a 50 anni; rimane tuttavia salvo il paragrafo 2;
 - ove coniugato, l'importo della prestazione di libero passaggio, a cui avrebbe avuto diritto al momento del matrimonio; rimane tuttavia salvo il paragrafo 2;

- un eventuale importo, che l'assicurato ha ottenuto come prelievo anticipato dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e non ancora rimborsato dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, informazioni relative alla proprietà d'abitazioni in questione e data di percezione del prelievo anticipato;
 - la somma eventualmente ipotecata nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, informazioni relative alla proprietà d'abitazioni in questione e nome del creditore pignoratizio.
2. I lavoratori che dispongano di più rapporti di previdenza e la cui somma di salari e redditi soggetti all'AVS superi il limite previsto dall'art. 79 c LPP (cfr. allegato), devono informare la Cassa sulla totalità dei rapporti di previdenza, come pure sui salari e sui redditi da essi assicurati.
 3. I lavoratori, la cui età in data 1° gennaio 1995 sia stata superiore a 50 anni e che non siano in grado di comunicare alla Cassa l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita a 50 anni, come pure i lavoratori che al 1° gennaio 1995 siano stati coniugati e non siano in grado di comunicare alla Cassa l'importo della prestazione acquisita al momento del matrimonio, comunicheranno alla Cassa il primo importo di libero passaggio di cui siano venuti a conoscenza dopo il 1° gennaio 2015, nonché il giorno fissato per il calcolo della prestazione di libero passaggio.

Articolo 5 Fine

1. L'adesione alla cassa termina se il rapporto di lavoro si conclude per una ragione diversa dall'invalidità o dal pensionamento, o se lo stipendio computabile ai sensi dell'art. 8 è inferiore al salario minimo prescritto dall'art. 2 LPP.
2. Con l'uscita dalla Cassa, cessa la prestazione assicurativa; rimangono tuttavia salvi l'art. 59 e l'obbligo della Cassa di mettere a disposizione dell'assicurato uscente tutti i dati necessari come da art. 4

Articolo 6 Esame clinico e riserve

1. La Cassa può richiedere a ciascun lavoratore entrante di sottoporsi a un esame clinico condotto da un medico designato dalla Cassa e a carico di quest'ultima.
2. Sulla base della perizia medica e con riferimento a quest'ultima, la Cassa può formulare riserve in relazione all'assicurazione per invalidità e morte; tali riserve non hanno tuttavia alcuna validità nell'ambito delle prestazioni minime LPP. Al verificarsi di un evento assicurato entro il termine della riserva, le limitazioni sulle prestazioni sovraobbligatorie saranno mantenute a vita.
3. La Cassa decide entro 60 giorni dall'adesione alla stessa da parte del lavoratore. Eventuali disposizioni vengono comunicate all'interessato per iscritto; la durata di validità della disposizione non può superare i 5 anni; il contenuto della disposizione viene comunicato all'assicurato dal medico che ha effettuato la perizia.

4. Se un istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro eroga una prestazione di libero passaggio per un nuovo assicurato, per le prestazioni previdenziali costituite tramite acquisto sono determinanti soltanto le riserve eventualmente disposte dall'istituto di previdenza di un precedente datore di lavoro; è altresì determinante la durata di un'eventuale riserva disposta dall'istituto di previdenza di un datore di lavoro precedente.
5. Nel caso in cui l'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente abbia formulato una riserva prestazionale, soltanto il medico che ha condotto l'esame clinico può - d'intesa con l'assicurato - comunicare al medico di fiducia del nuovo istituto di previdenza l'oggetto di tale riserva.
6. Se un assicurato è inabile al lavoro per almeno il 20% al momento della sua ammissione all'istituto di previdenza e la causa di tale inabilità al lavoro determina l'invalidità o il decesso entro il limite temporale di riferimento secondo la LPP, non sussiste - fatto salvo il paragrafo 7 - alcun diritto a prestazioni di rischio in base al presente regolamento.
7. Sussiste un diritto alle prestazioni di rischio per un ammontare pari alle prestazioni minime LPP, qualora all'inizio di un'attività lucrativa
 - (1) l'assicurato fosse inabile al lavoro - per almeno il 20% ma per meno del 40% - a seguito di un'infermità congenita e al momento dell'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, fosse assicurato per almeno il 40%; oppure
 - (2) sia divenuto invalido quando ancora minorenne e, pertanto, inabile al lavoro - per almeno il 20% ma per meno del 40% - al momento dell'inizio dell'attività lucrativa e, contestualmente all'aumento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha determinato l'invalidità, fosse assicurato per almeno il 40%.

3. Definizioni

Articolo 7 Età di pensionamento ordinario

1. L'età di pensionamento ordinario coincide con il giorno di pensionamento ordinario ai sensi della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, cfr. allegato).

Articolo 8 Salario computabile

1. Il salario computabile è determinante per il calcolo del salario soggetto a contributi.
2. Al momento dell'adesione alla Cassa, esso corrisponde al salario annuo soggetto all'AVS (13 mensilità), arrotondato per eccesso o per difetto al migliaio più vicino, senza redditi accessori non fissi. Gli importi con 500 CHF e oltre nella posizione delle centinaia vengono arrotondati per eccesso.
3. A partire dal 1° gennaio successivo all'adesione alla Cassa, si terrà conto di eventuali modifiche di salario dalla loro data di applicazione, rispettivamente nel primo giorno del mese, in modo analogo al procedimento di cui al paragrafo 2.
4. Il salario computabile per i quadri si determina come descritto nell'allegato al regolamento.

Articolo 9 Salario soggetto a contributi

1. Il salario soggetto a contributi corrisponde al salario computabile ai sensi dell'art.8, con deduzione di un importo di coordinamento come da appendice A. In caso di lavoratori a tempo parziale, l'importo di coordinamento sarà ridotto in base al grado di occupazione.
2. Se il salario di un dipendente subisce temporaneamente un calo in conseguenza di malattie, incidenti, disoccupazione, congedi di maternità ai sensi dell'art. 329f del Codice delle obbligazioni o di situazioni analoghe, il salario soggetto a contributi resta invariato almeno per tutto il periodo in cui il datore di lavoro è obbligato per legge a continuare a versare lo stipendio in conformità con l'art. 324a del Codice delle obbligazioni, purché l'assicurato non richieda alcuna riduzione.
3. Se il salario computabile viene ridotto per ragioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 2, su richiesta dell'assicurato è possibile mantenere invariato il precedente salario soggetto a contributi, nella misura in cui l'importo complessivo (quota dell'assicurato e quota del datore di lavoro) continui a essere versato alla Cassa. Decorsi 24 mesi, il salario soggetto a contributi sarà comunque ridotto.
4. Per il calcolo del salario assicurato non si terrà mai conto di eventuali indennità per attività lucrative al servizio di terzi.

Articolo 10 Avere di vecchiaia

1. Per ciascun assicurato si viene a costituire un avere di vecchiaia. Esso consiste:
 - della prestazione di libero passaggio erogata dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro dell'assicurato ai sensi dell'art. 12;
 - degli acquisti personali effettuati dall'assicurato in conformità all'art. 12;
 - degli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 11;
 - di eventuali liberalità decise dal Consiglio di fondazione;
 - degli interessi risultanti dai contributi summenzionati.
2. Sugli importi accreditati all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 e su eventuali liberalità stabilite dal Consiglio di fondazione vengono applicati fin da subito interessi a un tasso stabilito dal Consiglio di fondazione (cfr. allegato). Sugli accrediti di vecchiaia si applicano interessi a partire dal 1° gennaio successivo alla loro data di scadenza.

Articolo 11 Accrediti di vecchiaia

1. A partire dal 25° anno di età, gli accrediti annuali di vecchiaia corrispondono al 18,1% del salario soggetto ai contributi.
2. L'età dell'assicurato, nei sensi di tale disposizione regolamentare, risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
3. Fintantoché l'assicurato ha diritto a una rendita di invalidità della Cassa, il suo accredito annuale di vecchiaia si accumula tramite gli accrediti annuali di vecchiaia che risulterebbero qualora non fosse invalido; determinante a tal fine è il suo ultimo salario soggetto a contributi.

Articolo 12 Acquisto di prestazioni previdenziali

1. Ogni nuovo assicurato che disponga di una prestazione di libero passaggio dall'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro o di un capitale di previdenza da un istituto di libero passaggio deve richiedere alla Cassa il trasferimento di tale avere. La Cassa può richiedere per conto dell'assicurato la prestazione di libero passaggio risultante dal precedente rapporto previdenziale, come pure il capitale di previdenza derivante da una forma di mantenimento della protezione previdenziale.
2. Ai sensi dell'art. 10, gli averi versati sono accreditati all'avere di vecchiaia dell'assicurato e utilizzati per l'acquisto di prestazioni previdenziali.
3. Ciascun assicurato entrato in azienda dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età può acquistare, al momento dell'adesione, prestazioni previdenziali mediante versamenti personali. L'importo dei versamenti personali che l'assicurato può utilizzare equivale alla differenza tra la prestazione di libero passaggio apportata e la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo decorrente tra il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età e l'effettiva data di adesione, interessi inclusi; gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati sulla base del salario soggetto a contributi al momento dell'adesione alla Cassa. La somma degli accrediti di vecchiaia si calcola sulla base della tariffa nell'appendice B.
4. L'importo massimo della somma di acquisto si riduce dell'avere del pilastro 3a che superi i limiti di cui all'art. 60a capoverso 2 OPP2, nonché di eventuali averi di libero passaggio che l'assicurato non abbia dovuto versare alla Cassa.
5. Conformemente al paragrafo 3, l'assicurato può versare l'importo di acquisto mediante pagamento in contanti o rate parziali. Se opta per il pagamento a rate, i dettagli relativi alle rate saranno stabiliti in un accordo tra la Cassa e l'assicurato. Le rate concordate sono comprensive di un premio di rischio, finalizzato all'estinzione dei debiti in caso di invalidità o decesso.
6. L'assicurato ha un termine di 60 giorni dall'adesione alla Cassa per decidere se finanziare l'acquisto mediante pagamento a rate. Scaduto tale termine, si presume che egli abbia rinunciato a questa opzione.
7. Decorso i 60 giorni citati nel paragrafo 6, l'assicurato potrà sempre acquistare a proprie spese e con pagamento in contanti prestazioni previdenziali nei limiti stabiliti ai paragrafi 3 e 4. Analogamente, in caso di divorzio potrà utilizzare per l'acquisto l'importo riconosciuto dall'istituto di previdenza dell'ex coniuge in base alla sentenza del tribunale. In tal caso, per il calcolo dell'importo di acquisto sono determinanti il salario soggetto a contributi, l'età e l'avere di vecchiaia dell'assicurato al momento dell'acquisto.
8. Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, le somme di acquisto volontarie possono essere versate solamente dopo il rimborso dei prelievi anticipati. Fa eccezione il riacquisto a seguito di un divorzio (art. 52 capoverso 2). Se è stato superato il limite di età per un rimborso ai sensi dell'art. 69 capoverso 1, è consentito il versamento di una somma di acquisto. La somma di acquisto massima possibile viene decurtata dell'importo del prelievo anticipato.

9. Per i soggetti trasferitisi dall'estero, che non siano ancora mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma annuale di acquisto nei primi 5 anni dall'adesione a un istituto di previdenza svizzero non può superare il 20% del salario assicurato. Qualora sia stato concordato un pagamento rateale della somma di acquisto, l'importo annuo delle rate non può essere superiore al 20% del salario assicurato. Alla scadenza dei 5 anni, le somme di acquisto potranno essere versate in modo analogo a quanto previsto nelle precedenti disposizioni.
10. Se un datore di lavoro finanzia interamente o parzialmente l'acquisto di prestazioni previdenziali, si stipula un accordo tra la Cassa, il datore di lavoro e l'assicurato. Tale accordo stabilisce in particolare che, in caso di uscita dell'assicurato entro 10 anni dall'acquisto, venga detratto l'importo della prestazione di libero passaggio corrisposto dal datore di lavoro ai sensi dell'art.55 o 56, nella misura di 1/10 per ogni anno mancante al raggiungimento dei 10 anni al momento della conclusione del rapporto di lavoro. Per le frazioni di anni la riduzione sarà calcolata pro rata temporis. La quota non assegnata all'assicurato sarà trattata come riserva del datore di lavoro.

Articolo 13 Riduzione di prestazioni previdenziali

1. Se, in un caso di divorzio, trova applicazione l'art. 52 capoverso 1, si avrà una riduzione dell' avere di vecchiaia disponibile in quel momento. Il conto dei versamenti personali e dei contributi dell'assicurato verrà conseguentemente adeguato. L'importo della riduzione, gli effetti e le possibilità di riacquisto totale o parziale sono stabiliti nell'art. 52 capoverso 2.
2. Se un assicurato ottiene un prelievo anticipato nell'ambito della promozione di proprietà d'abitazioni, anche in questo caso si avrà una riduzione dell' avere di vecchiaia disponibile in quel momento nonché un adeguamento del conto dei versamenti personali e dei contributi dell'assicurato. L'importo della riduzione, gli effetti e le possibilità di riacquisto totale o parziale sono stabiliti dall'art. 67.

4. Entrate della Cassa

Articolo 14 Entrate generali della Cassa

1. Le entrate generali della Cassa consistono in:
 - a) contributi regolamentari degli assicurati;
 - b) versamenti dell'assicurato ai sensi dell'art. 12;
 - a) contributi regolamentari del datore di lavoro;
 - d) tutte le liberalità, donazioni e i lasciti;
 - e) tutte le prestazioni assicurative e le prestazioni restanti che per qualche ragione non siano state accreditate al beneficiario;
 - f) reddito della sostanza.

Articolo 15 Contributo dell'assicurato

1. Dal momento dell'adesione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'assicurato è tenuto a versare un contributo alla Cassa fintanto che, come previsto dall'art. 2 LPP, il suo salario computabile supera il salario minimo ai sensi dell'art. 8, tuttavia non oltre il momento in cui venga dichiarato invalido o sopraggiunga l'età pensionabile ordinaria.
2. Il contributo annuale dell'assicurato rispecchia:

| categoria di età uomini / donne | contributo di risparmio | contributo di rischio | totale |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| In % del salario soggetto a contributi | | | |
| 18 – 24 anni | 0 % | 2.0 % | 2.0 % |
| da 25 anni | 7.6 % | 2.0 % | 9.6 % |

3. Il contributo dell'assicurato viene detratto mensilmente dal salario e versato alla Cassa.
4. L'età dell'assicurato, nel senso della presente disposizione regolamentare, risulta dalla differenza tra l'anno solare in corso e l'anno di nascita (cfr. art. 11 paragrafo 2).

Articolo 16 Contributo del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di contribuzione per tutto il periodo in cui l'assicurato è tenuto a versare i contributi.

Il contributo annuale del datore di lavoro rispecchia:

| categoria di età uomini / donne | contributo di risparmio | contributo di rischio | totale |
|--|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| In % del salario soggetto a contributi | | | |
| 18 – 24 anni | 0 % | 2.0 % | 2.0 % |
| da 25 anni | 10.5 % | 2.0 % | 12.5 % |

2. Il datore di lavoro versa in aggiunta 1,7% dei salari soggetti a contributi, come agevolazione per il pensionamento anticipato.
3. I contributi del datore di lavoro e quelli degli assicurati vengono versati ogni mese alla Cassa dal datore di lavoro.

5. Prestazioni della Cassa

Disposizioni generali

Articolo 17 Prestazioni assicurate

1. La Cassa assicura prestazioni nella forma e alle condizioni descritte qui di seguito:
 - a) rendite di vecchiaia;
 - b) rendite transitorie AVS limitate nel tempo
 - c) rendite di invalidità;
 - d) esenzione dai contributi;
 - e) rendite al coniuge superstite (rendita per coniugi);
 - f) rendita per figli;
 - g) un capitale garantito in caso di decesso, laddove in caso di morte non sia esigibile alcuna rendita per coniugi;
 - h) indennità in caso di morte
 - i) prestazioni in caso di divorzio;
 - j) una prestazione di libero passaggio.
2. La Cassa dà esecuzione anche alle disposizioni di legge in materia di promozione della proprietà d'abitazioni con i mezzi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993.

Articolo 18 Pagamento delle prestazioni

1. Le prestazioni della Cassa possono essere versate come segue:
 - a) le rendite: mensilmente, rispettivamente alla fine di ogni mese;
 - b) le prestazioni in capitale: entro 60 giorni dall'esigibilità, tuttavia non prima che siano stati accertati con sicurezza gli aventi diritto;
 - c) la prestazione di libero passaggio: nel giorno in cui cessa il rapporto di lavoro.
2. Il luogo di pagamento delle prestazioni della Cassa è la sede della Cassa. Le prestazioni sono versate all'indirizzo indicato dall'avente diritto, solitamente una banca o un conto postale in Svizzera.
3. La Cassa può richiedere di visionare i documenti, dai quali si evince il diritto alla prestazione; se l'assicurato non presenta tali documenti, la Cassa può posticipare il pagamento delle prestazioni.
4. La Cassa può richiedere la restituzione di prestazioni versate o percepite illegittimamente.

Articolo 19 Soprassicurazione in caso di invalidità e morte

1. Se le prestazioni della Cassa a un invalido o a superstiti di un assicurato deceduto, unitamente alle prestazioni menzionate al paragrafo 2, ammontano a un importo superiore al 90% del salario annuale lordo, aumentato degli assegni familiari che l'assicurato avrebbe potuto percepire se avesse continuato a lavorare, le prestazioni della Cassa saranno conseguentemente decurtate.
2. Le seguenti prestazioni di terzi vengono considerate:
 - prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
 - prestazioni ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;
 - prestazioni dell'assicurazione militare;
 - prestazioni di un istituto di assicurazione o previdenza, finanziate in tutto o in parte dal datore di lavoro;
 - eventuali retribuzioni da parte del datore di lavoro o prestazioni sostitutive del salario;
 - il reddito da lavoro o il reddito sostitutivo di un invalido parziale o totale, che continui ad essere conseguito o si presume possa ancora essere percepito, fatta eccezione per il reddito aggiuntivo conseguito durante la partecipazione a misure di reintegrazione, come previsto dall'art. 8a LAI.
3. In deroga al paragrafo 2, non vengono calcolati gli assegni per i grandi invalidi e le indennità per menomazione all'integrità. Le prestazioni ai coniugi superstiti e agli orfani vengono sommate.
4. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare negano o decurtano le prestazioni, poiché il sinistro è stato causato dall'avente diritto, per il calcolo della soprassicurazione saranno considerate le intere prestazioni assicurative.
5. Se uno degli istituti menzionati al paragrafo 2 versa un capitale, questo viene convertito in rendite, allo scopo di stabilire un'eventuale soprassicurazione in conformità con le basi tecniche della Cassa.
6. Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare pagano una rendita d'invalidità oltre l'età ordinaria di pensionamento, al fine di applicare il presente articolo la rendita di vecchiaia della Cassa pagabile a partire da tale data sarà trattata come una rendita d'invalidità.
7. Se le prestazioni della Cassa vengono decurtate, saranno decurtate in pari proporzione tutte le prestazioni.
8. L'importo della riduzione sarà verificato annualmente, laddove saranno considerati l'evoluzione generale dei salari, lo sviluppo delle prestazioni, l'abolizione di prestazioni e il sopraggiungere di nuove prestazioni.
9. La parte eventualmente non pagata delle prestazioni assicurate diventa proprietà della Cassa.

Articolo 20 Pretese nei confronti di terzi responsabili , Obbligo di prestazione anticipata

1. La Cassa può richiedere agli invalidi o ai superstiti di un assicurato deceduto la cessione dei propri diritti nei confronti di terzi responsabili in un caso di invalidità o decesso, per un importo pari all'entità delle prestazioni della Cassa.
2. La Cassa ha il diritto di sospendere le prestazioni, fintanto che non sia avvenuta la cessione richiesta di cui al paragrafo 1.
3. Se l'acquisizione di rendite da parte dell'assicurazione contro gli infortuni e/o dell'assicurazione militare o della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi della LPP è oggetto di controversia, l'avente diritto può richiedere una prestazione anticipata alla Cassa. Se, all'insorgere di un diritto a prestazioni per i superstiti o per l'invalidità, non è chiaro quale istituto di previdenza sia tenuto a fornire la prestazione, l'avente diritto può richiedere una prestazione anticipata all'ultima Cassa presso la quale è stato assicurato. La Cassa fornisce prestazioni anticipate nell'ambito delle prestazioni minime di legge previste dalla LPP.
4. Se il caso viene preso in carico da un altro ente assicurativo o altro istituto di previdenza, questo deve restituire le prestazioni anticipate nell'ambito del proprio obbligo di prestazione.

Articolo 21 Colpa dell'avente diritto

1. Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta prestazioni, poiché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa propria o si oppone a una misura di reintegrazione dell'AI, la Cassa può ridurre le proprie prestazioni in modo corrispondente, tuttavia in misura non superiore a quella stabilita dall'AVS/AI.

Articolo 22 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

1. Le prestazioni della Cassa non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro esigibilità. Restano tuttavia salvi gli art. 55 e segg., concernenti la costituzione in pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
2. Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti ceduti dal datore di lavoro alla Cassa, solamente qualora questi siano contributi che non sono stati detratti dal salario.
3. Gli accordi legali in contraddizione con i paragrafi 1 e 2 sono nulli.

Articolo 23 Prescrizione

1. I crediti su contributi e prestazioni periodiche cadono in prescrizione dopo 5 anni, gli altri dopo 10 anni. Trovano applicazione gli art. 129-142 del Codice delle obbligazioni.

Articolo 24 Compensazione del rincaro

1. Il Consiglio di fondazione adegua le rendite correnti all'evoluzione dei prezzi, conformemente alle risorse finanziarie disponibili della Cassa, decidendo di anno in anno se ciò sia possibile e in che misura. La Cassa espone le decisioni del Consiglio di fondazione nel proprio conto annuale o nella propria relazione annuale.
2. Le rendite minime di invalidità e per i superstiti, previste dalla LPP, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le disposizioni federali in merito. Tuttavia, fintanto che la prestazione regolamentare è superiore alla prestazione minima così adeguata ai sensi della LPP, la prestazione regolamentare sarà erogata in misura invariata.

Prestazioni per la vecchiaia**Articolo 25 Disposizioni generali**

1. Le prestazioni per la vecchiaia consistono in:
 - a) una rendita di vecchiaia, eventualmente integrata con una rendita per figli di beneficiari di una rendita di vecchiaia;
 - e
 - b) integrata eventualmente con un capitale di vecchiaia.
2. La Cassa promuove inoltre la possibilità di pensionamento anticipato mediante:
 - a) aliquote di conversione più elevate, che determinano una rendita di vecchiaia più alta in caso di pensionamento anticipato (art. 28 e appendice A).
 - b) minore decurtazione della rendita di vecchiaia a vita, se si percepisce una rendita transitoria AVS, in dipendenza degli anni di contribuzione (art. 30 e appendice A)
 - c) la possibilità di acquistare in aggiunta le prestazioni di vecchiaia fino al livello che si sarebbe raggiunto con il pensionamento ordinario (art. 28 paragrafo 4)

Le prestazioni ai sensi delle lett. a) e b) sono finanziate tramite un fondo per l'agevolazione del pensionamento anticipato, costituito mediante un versamento una tantum della Fondazione di previdenza a favore del personale dell'Elettro-Materiale e alimentato con il contributo aggiuntivo del datore di lavoro di cui all'art. 16. Gli acquisti menzionati alla lett. c) devono essere effettuati dall'assicurato su base volontaria o possono essere presi in carico dal datore di lavoro.

Articolo 26 Diritto alla rendita

1. Il diritto alla rendita inizia con il sopraggiungere dell'età di pensionamento ordinaria e termina alla fine del mese, durante il quale è deceduto l'avente diritto. Rimane salvo l'art. 28.

Articolo 27 Importo della rendita di vecchiaia ordinaria

1. Alla data del pensionamento ordinario l'importo della rendita annua di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia sussistente in quel momento, moltiplicato per l'aliquota di conversione come da appendice A.

Articolo 28 Pensionamento anticipato

1. Se un assicurato conclude il proprio rapporto di lavoro al più presto 5 anni prima dell'età di pensionamento ordinario, a partire da quel momento egli non versa più contributi e percepisce una rendita di vecchiaia anticipata. Se l'assicurato continua l'attività lucrativa o è registrato come disoccupato, può richiedere la prestazione di libero passaggio ai sensi degli art. 55 e 56. Rimane salvo il paragrafo 3.
2. L'importo della rendita annua di vecchiaia anticipata corrisponde all'avere di vecchiaia sussistente al momento dell'insorgere del diritto alla rendita di vecchiaia anticipata, moltiplicato per l'aliquota di conversione come da appendice A. Le aliquote di conversione per il pensionamento anticipato sono sovvenzionate dalla Cassa, quale forma di agevolazione al pensionamento anticipato.
3. In deroga al paragrafo 1, l'assicurato può posticipare la percezione della rendita di vecchiaia, al più tardi fino al 69° anno di età per le donne e il 70° per gli uomini; in tal caso, sono determinanti l'aliquota di conversione, calcolata nella data di inizio della rendita, e l'avere di vecchiaia con gli interessi maturati fino a quel momento.
4. Non appena è stata stabilita definitivamente la data di pensionamento anticipato e non è più possibile alcun acquisto ai sensi dell'art. 12 capoverso 3, l'assicurato ha la possibilità di acquistare il diritto alla rendita di vecchiaia all'età di pensionamento come da certificato di previdenza. Il versamento necessario a tal fine viene accertato dalla Cassa (in base alle aliquote di conversione non sovvenzionate). Il versamento può essere anche effettuato del tutto o in parte dal datore di lavoro. Se le condizioni di pensionamento anticipato cambiano in modo significativo a posteriori, il versamento sarà ricalcolato.

Articolo 29 Prestazioni di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale

1. L'assicurato può richiedere una liquidazione in capitale (capitale di vecchiaia), a condizione che:
 - presenti la relativa domanda con sei mesi di anticipo; e
 - non percepisca una rendita di vecchiaia a seguito di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 34 paragrafo 1.
2. Se non si percepisce una rendita transitoria, l'importo massimo del capitale di vecchiaia corrisponde al valore più elevato tra:
 - 50% dell'avere di vecchiaia sussistente al momento della conclusione del rapporto di lavoro.
 - l'avere di vecchiaia sussistente al momento della conclusione del rapporto di lavoro, con deduzione del 75% dell'avere di vecchiaia ai sensi della LPP.

Se si percepisce una rendita transitoria, l'importo del prelievo massimo di capitale possibile viene decurtato della quota di avere di vecchiaia volta al finanziamento della rendita transitoria (cfr. art. 30 capoverso 4).

Se, nei tre anni precedenti al pensionamento, sono state versate somme di acquisto, le prestazioni che ne risultano non possono essere prelevate sotto forma di capitale.

3. Se l'assicurato è coniugato o parte di un'unione domestica registrata ai sensi della LUD (Legge sull'unione domestica registrata), la liquidazione in capitale avviene solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
4. Il pagamento di una parte del capitale di vecchiaia estingue in modo proporzionale il diritto ad altre prestazioni della Cassa.

Articolo 30 Rendita transitoria AVS

1. Al momento del pensionamento anticipato, l'assicurato può richiedere una rendita transitoria AVS fino al 100% della rendita di vecchiaia AVS massima (cfr. allegato). Per gli assicurati che lavorano solo a tempo parziale la rendita transitoria AVS massima si riduce in modo corrispondente al proprio grado di occupazione (media degli ultimi tre anni). La rendita transitoria può tuttavia essere richiesta solo per un importo che preveda una quota dell'avere di vecchiaia impiegato per il finanziamento della rendita transitoria ai sensi del par. 4 pari o inferiore al prelievo massimo di capitale (senza rendita transitoria) ai sensi dell'art. 29 paragrafo 2.
2. Se un assicurato, che usufruisca del pensionamento anticipato, percepisce una rendita transitoria AVS, la rendita di vecchiaia sarà decurtata a vita. La Cassa sovvenziona questo prelievo in base agli anni di contributi.
 - a) Con almeno 20 anni di contributi si applicano le percentuali della tabella all'appendice A.
 - b) Con meno di 20 anni di contributi la percentuale aumenta dello 0,2% per ogni anno di contributi mancante, moltiplicato per la durata in anni del prelievo anticipato, in base alla tabella nell'appendice A. Gli anni di contributi incompleti vengono arrotondati per eccesso (cfr. appendice C).
3. In caso di decesso del pensionato durante il pagamento della rendita transitoria AVS, viene versata al coniuge la somma della rendita transitoria AVS non percepita - sotto forma di capitale.
4. La quota di avere di vecchiaia utilizzata per il finanziamento di una rendita transitoria corrisponde alla decurtazione ai sensi del paragrafo 2 divisa per l'aliquota di conversione del pensionamento anticipato.

Articolo 31 Pensionamento posticipato

1. Se l'assicurato continua a prestare servizio in azienda dopo la data del pensionamento ordinario, il pagamento dei contributi viene interrotto. Il pagamento della rendita di vecchiaia viene posticipato al giorno in cui si concluderà il rapporto di lavoro. L'assicurato può tuttavia richiedere il pagamento della rendita di vecchiaia in aggiunta al proprio stipendio; in tal caso, egli sarà considerato un pensionato.

2. In caso di decesso dell'assicurato durante tale periodo di proroga, vengono calcolate le prestazioni in caso di decesso, come se questi fosse andato in pensione il primo giorno del mese in cui è deceduto.

Articolo 32 Importo della rendita in caso di pensionamento posticipato

1. L'importo della rendita annua di vecchiaia posticipata corrisponde all'avere di vecchiaia sussistente all'inizio della rendita, moltiplicato per l'aliquota di conversione come da appendice A.

Rendita d'invalidità

Articolo 33 Riconoscimento dell'invalidità

1. L'invalidità sussiste se un assicurato è invalido ai sensi dell'AI.
2. Per il riconoscimento dell'invalidità e la valutazione del grado di validità è determinante la decisione dell'AI.

Articolo 34 Diritto alla rendita

1. Il diritto a una rendita d'invalidità della Cassa inizia e finisce con il diritto a una rendita dell'AI, tuttavia al più tardi all'età di pensionamento ordinario; da quel momento in poi, l'assicurato ha diritto ad una rendita di vecchiaia.
2. In deroga al paragrafo 1, la rendita d'invalidità della Cassa non sarà pagata fintanto che l'assicurato percepirà il proprio salario o prestazioni sostitutive del salario, purché tali prestazioni corrispondano ad almeno l'80% del salario e siano state finanziate per almeno il 50% dal datore di lavoro. Se la prestazione sostitutiva del salario non termina a fine mese, per il resto del mese incompleto sarà pagata la rendita d'invalidità in modo proporzionale.
3. Se, come previsto dall'art. 26a LPP, viene ridotta o revocata la rendita dell'AI in seguito a riduzione del grado di invalidità, il titolare della rendita d'invalidità resta assicurato con la Cassa per tre anni (eccezioni come da lett. a della 6^a revisione AI, primo pacchetto di misure) alle stesse condizioni, purché abbia preso parte alle misure di reintegrazione previste all'art. 8a LAI prima della riduzione o della revoca della rendita o questa sia stata ridotta o revocata per via della ripresa di un'attività lucrativa o per un innalzamento del grado di occupazione.

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni restano anch'essi invariati, fintanto che il titolare della rendita d'invalidità percepirà una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI.

Durante l'assicurazione continuata e il mantenimento del diritto alla prestazione, la Cassa può ridurre la rendita d'invalidità proporzionalmente alla riduzione del grado di invalidità del titolare della rendita, ma solamente nella misura in cui tale decurtazione venga compensata da un reddito aggiuntivo del titolare della rendita d'invalidità.

Nell'ambito dell'assicurazione continuata provvisoria, i titolari di rendite d'invalidità in questione continuano a essere considerati invalidi in misura invariata ai sensi di questo regolamento.

Articolo 35 Importo dell'intera rendita

1. Se l'AI versa una rendita intera, anche la Cassa verserà una rendita intera.
2. La rendita annua intera d'invalidità della Cassa corrisponde all'avere di vecchiaia teorico all'età di pensionamento ordinario, moltiplicato per un'aliquota di conversione indicata nell'appendice A del presente regolamento. L'avere di vecchiaia teorico è calcolato sulla base della tabella all'appendice D, laddove sono determinanti l'avere di vecchiaia, il salario soggetto a contributi e l'età dell'assicurato all'insorgere del diritto alla rendita d'invalidità.

Articolo 36 Importo della rendita parziale

1. Se l'AI versa una rendita parziale, anche la Cassa verserà una rendita parziale in pari proporzione.
2. L'assicurato che percepisce una rendita d'invalidità parziale della Cassa è considerato:
 - un assicurato invalido per la quota di avere di vecchiaia detenuta all'inizio dell'incapacità al guadagno, corrispondente alla percentuale della rendita dell'AI;
 - un assicurato attivo per la quota di salario soggetto a contributi corrispondente al salario conseguito.
3. Se un assicurato, che percepisce una rendita d'invalidità parziale della Cassa, conclude il proprio rapporto di lavoro, sono valide le disposizioni del presente regolamento sul libero passaggio per la quota di salario soggetto a contributi, corrispondente al salario conseguito al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

Articolo 37 Variazione del grado di invalidità

1. Se cambia il grado di invalidità di un assicurato e varia pertanto il grado di rendita AI, la rendita d'invalidità della Cassa sarà adeguata in modo corrispondente. Rimane tuttavia salvo il paragrafo 3.

Esenzione dal pagamento dei contributi**Articolo 38 Principio**

1. Se un assicurato è dichiarato invalido dall'AI, questi è esonerato dal pagamento dei contributi alla Cassa, come previsto dall'art. 15 paragrafo 1, dal momento in cui ha diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa, tuttavia non prima della fine di una proroga della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 34 capoverso 2.
2. Se la rendita d'invalidità viene prorogata, per tutta la durata della proroga i contributi saranno detratti dalla prestazione sostitutiva del salario ai sensi dell'art. 15 capoverso 1. Il datore di lavoro è esonerato dal pagamento dei contributi - ai sensi dell'art. 16 capoverso 1 - per tutta la durata della proroga.

3. L'esonero dal versamento dei contributi prosegue per tutto il tempo in cui l'assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa, tuttavia non oltre il decesso dell'assicurato o il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (cfr. anche art. 11 paragrafo 3). Rimane salvo l'art.38 capoverso 2.
4. In caso di decurtazione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 34 capoverso 3, l'esonero dal pagamento dei contributi resta invariato.

Rendita del coniuge superstite (rendita per coniugi)

Articolo 39 Diritto alla rendita per coniugi

1. In caso di decesso di un assicurato coniugato, uomo o donna, attivo, invalido o in pensione, a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso, tuttavia non prima del 1° giorno del mese in cui è stato pagato l'ultimo salario mensile intero, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita, a condizione che:
 - abbia almeno 40 anni e il matrimonio sia durato almeno 5 anni o
 - debba provvedere al mantenimento di uno o più figli.
2. La rendita per coniugi viene versata fino alla fine del mese, durante il quale il coniuge decede o si risposi.
3. Le disposizioni relative al diritto a una rendita per coniugi valgono anche nel caso di un'unione domestica registrata ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata LUD.

Articolo 40 Importo della rendita per coniugi

1. L'importo della rendita annua per coniugi corrisponde:
 - a) se il coniuge deceduto era un assicurato attivo:**

al 60% della rendita annuale d'invalidità, che il coniuge deceduto avrebbe percepito come invalido riconosciuto al momento del decesso;
 - b) se il coniuge deceduto era invalido o pensionato:**

al 60% della rendita annua d'invalidità o di vecchiaia assicurata al coniuge deceduto nel giorno del suo decesso.
2. Se il coniuge superstite è più giovane del coniuge deceduto di oltre 15 anni, in deroga al paragrafo 1 l'importo annuale della rendita del coniuge superstite sarà decurtato dello 0,2 % per ogni mese superiore ai 15 anni di differenza di età.
3. Nel caso di un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, l'ammontare della rendita corrisponde all'ammontare della rendita per coniugi ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 41 Nuovo matrimonio del coniuge superstite

1. Se il coniuge superstite si risposa, questi ha diritto ad una liquidazione una tantum di importo pari a 3 rendite annuali del coniuge superstite con essa sono interamente soddisfatti tutti i suoi diritti nei confronti della Cassa.

2. Le disposizioni ai sensi dell'art. 41 capoverso 1 si applicano per analogia anche all'unione domestica registrata ai sensi della LUD.

Rendita per i figli

Articolo 42 Aventi diritto

1. Se un assicurato percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità della Cassa, questi ha diritto a una rendita per ciascuno dei suoi figli ai sensi dell'art. 43.
2. In caso di decesso di un assicurato attivo, invalido o pensionato, ciascuno dei suoi figli ai sensi di 0 ha diritto a una rendita per i figli.

Articolo 43 Figli

1. Si considerano figli di un assicurato coloro che hanno con quest'ultimo un rapporto di filiazione. Il rapporto di filiazione
 - a) tra figlio e madre si realizza con la nascita (art. 252 paragrafo 1 CCS);
 - b) tra figlio e padre si costituisce per effetto del matrimonio della madre o si accerta tramite riconoscimento o tribunale (art. 252 paragrafo 2 CCS);
 - c) si realizza inoltre attraverso l'adozione (art. 252 paragrafo 3 CCS).
2. Sono inoltre considerati figli di un assicurato:
 - a) figli adottivi, al cui mantenimento l'assicurato era tenuto a provvedere al momento del decesso o è tenuto a provvedere all'inizio del diritto a una rendita d'invalidità o di vecchiaia;
 - b) secondo la decisione del Consiglio di fondazione, tutti i figli al cui sostentamento l'assicurato contribuisce in modo prevalente o contribuiva al momento del suo decesso.

Articolo 44 Diritto alla rendita per i figli

1. Il diritto alla rendita per i figli insorge contestualmente al pagamento di una rendita d'invalidità o di vecchiaia o nel primo giorno del mese successivo alla data del decesso dell'assicurato, tuttavia non prima della fine del pagamento del salario all'assicurato. Il diritto decade alla fine del mese, nel corso del quale il figlio ha compiuto il 18° anno di età.
2. Per i figli che intraprendano gli studi universitari o una formazione professionale o siano invalidi, il diritto alla rendita per i figli decade a conclusione degli studi, della formazione professionale o dell'invalidità, tuttavia al più tardi alla fine del mese, durante il quale hanno compiuto 25 anni.
3. In caso di decesso di un figlio avente diritto, la rendita per i figli si estingue alla fine del mese del decesso.

Articolo 45 Importo della rendita per i figli

1. L'importo della rendita annua per i figli corrisponde:
 - a) **se l'assicurato è invalido o era invalido al momento del suo decesso:**
al 20% della rendita annua d'invalidità
 - b) **se l'assicurato deceduto era attivo:**
al 20% della rendita annua d'invalidità, alla quale avrebbe avuto diritto l'assicurato se fosse stato riconosciuto come invalido al momento del suo decesso;
 - c) **se l'assicurato è pensionato:**
al 20% della rendita annua di vecchiaia ai sensi della LPP.
 - b) **se l'assicurato deceduto era pensionato:**
al 20% della rendita annua di vecchiaia ai sensi della LPP.
2. Nel caso di orfani di entrambi i genitori, l'importo annuale della rendita per i figli viene raddoppiato.

Capitale garantito in caso di decesso**Articolo 46 Disposizioni generali**

1. In base all'art. 47 la Cassa garantisce un capitale in caso di decesso a tutti gli assicurati, il cui decesso non genera alcun diritto alla rendita per coniugi.

Articolo 47 Aveni diritto

1. Indipendentemente dal diritto di successione, gli aventi diritto sono nell'ordine seguente:
 - a) il coniuge o il partner registrato ai sensi della Legge sull'unione domestica registrata e i figli del deceduto che hanno diritto a una rendita per orfani della Cassa,
 - b) qualora mancassero i soggetti beneficiari alla lett. a), le persone al cui sostentamento il deceduto provvedesse in misura considerevole o la persona con cui il deceduto ha vissuto ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti alla sua morte o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, posto che le dette persone non percepiscano una rendita vedovile (art. 20a capoverso 2 LPP),
 - c) qualora mancassero beneficiari ai sensi delle lett. a) e b), i restanti figli del deceduto
 - d) qualora mancassero beneficiari ai sensi delle lett. a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del deceduto
 - e) qualora mancassero beneficiari ai sensi delle lett. a), b), c) e d), i restanti eredi legali con esclusione della collettività.

Le persone ai sensi della lett. b) sono aventi diritto solamente se sono stati comunicati per iscritto dall'assicurato alla cassa. Tale comunicazione scritta deve giungere alla Cassa mentre l'assicurato è ancora in vita.

2. L'assicurato può sempre modificare i gruppi di beneficiari citati al paragrafo 1 mediante comunicazione scritta alla Cassa nel modo seguente:
 - a) Se esistono i soggetti descritti al par. 1 lett. b, l'assicurato può riunire i beneficiari ai sensi del paragrafo 1 lett. a e b.
 - b) Se non esistono i soggetti descritti al par. 1 lett. b, l'assicurato può riunire i beneficiari ai sensi del paragrafo 1 lett. a e c oppure a, c e d.La relativa comunicazione scritta deve giungere alla Cassa mentre l'assicurato è ancora in vita.
3. Mediante comunicazione scritta alla Cassa, l'assicurato può stabilire a proprio piacimento i diritti dei beneficiari all'interno di un gruppo di beneficiari (paragrafo 1 e 2). Se non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'assicurato, a tutti i beneficiari all'interno di un gruppo spetterà in parti uguali il capitale garantito in caso di decesso. Tale comunicazione scritta deve giungere alla Cassa mentre l'assicurato è ancora in vita.
4. In assenza di soggetti di cui al paragrafo 1, il capitale garantito in caso di decesso diventa interamente proprietà della Cassa.

Articolo 48 Importo del capitale garantito in caso di decesso

1. In caso di decesso di un assicurato attivo, l'importo del capitale garantito in caso di decesso corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia sussistente al momento del decesso. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia sussistente al momento del pensionamento o dell'invalidità, decurtato delle prestazioni versate (liquidazioni in capitale e rendite).
2. Per i coniugi superstiti che non soddisfino i presupposti di cui all'art. 39 capoverso 1, il capitale garantito in caso di decesso corrisponde per lo meno al triplo dell'importo annuale della rendita per coniugi prevista dalla LPP.

Prestazioni in caso di morte

Articolo 49 Disposizioni generali

1. In caso di decesso di un assicurato o un pensionato, la Cassa eroga le seguenti prestazioni:
 - In primis: al coniuge o al partner registrato ai sensi della LUD o, in sua assenza, al partner convivente ai sensi dell'art. 47 paragrafo 1 lett. b;
 - In sua assenza: ai figli;
 - In loro assenza: ai genitori;

2. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di derogare dalle regole summenzionate, suddividendo le prestazioni in caso di morte o assegnandole in toto o in parte a terzi, qualora venga comprovato che gli aventi diritto previsti non si assumeranno i costi del decesso. In caso contrario, le prestazioni in caso di morte spetteranno alla Cassa.

Articolo 50 Importo delle prestazioni in caso di morte

1. Le prestazioni in caso di morte corrispondono al 50% della rendita d'invalidità assicurata o, più precisamente, al 50% della rendita d'invalidità e di vecchiaia corrente, non superando tuttavia la massima rendita annua di vecchiaia AVS.

Prestazioni in caso di divorzio:

Articolo 51 Decesso di un assicurato divorziato

1. In caso di decesso di un ex coniuge, la persona divorziata ha diritto a una rendita se, al momento del decesso dell'ex coniuge, sono soddisfatte congiuntamente le seguenti tre condizioni:
 - a) gli era stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita a vita nella sentenza di divorzio;
 - b) ha almeno 45 anni o almeno un figlio avente diritto al mantenimento;
 - c) il matrimonio è durato almeno 10 anni.
2. Se, al momento del decesso dell'ex coniuge, la persona divorziata non ha figli aventi diritto al mantenimento né ha ancora compiuto 45 anni, ma soddisfa le altre condizioni menzionate al paragrafo 1, questa ha diritto ad una liquidazione in capitale dell'ammontare di tre rendite annuali ai sensi del paragrafo 3.
3. L'importo della rendita annuale versata alla persona divorziata corrisponde all'importo del sussidio mancato, con deduzione di eventuali prestazioni fornite da altri istituti assicurativi, in particolare l'AVS/AI, tuttavia non superiore all'importo della rendita vedovile ai sensi delle disposizioni minime LPP.
4. Il pagamento di una rendita alla persona divorziata non ha alcun influsso sui diritti del coniuge di un assicurato deceduto.
5. L'art. 39 può essere applicato per analogia alla rendita versata alla persona divorziata.
6. Le disposizioni in merito alle prestazioni in caso di divorzio sono applicabili per analogia allo scioglimento di un'unione domestica registrata ai sensi della LUD.

Articolo 52 Trasferimento di una prestazione di libero passaggio in caso di divorzio

1. In caso di divorzio di un assicurato attivo, le prestazioni di uscita da calcolare per la durata del matrimonio vengono suddivise conformemente agli art. 122,123,141 e 142 CCS. Il tribunale comunica alla Cassa l'importo da trasferire, unitamente alle informazioni necessarie sul mantenimento della protezione previdenziale d'ufficio.

2. Se, in applicazione al paragrafo 1, la prestazione di libero passaggio dell'assicurato viene trasferita in toto o in parte, l'aver di vecchiaia sussistente al momento del divorzio dell'assicurato sarà decurtato dell'importo trasferito all'altro coniuge. L'importo così perduto può essere riacquistato in toto o in parte per analoga applicazione dell'art. 12 capoverso 3.
3. La somma dei versamenti effettuati dall'assicurato fino al divorzio (contributi personali di risparmio, incluso da una parte gli interessi e dall'altra gli importi già versati per l'acquisto di prestazioni previdenziali, interessi inclusi) viene decurtata in rapporto alla somma assegnata all'ex coniuge e alla prestazione di libero passaggio calcolata nel giorno del divorzio.
4. Se la somma trasferita al coniuge ai sensi del paragrafo 1 è superiore alla differenza tra la prestazione di libero passaggio sussistente al momento del divorzio e l'aver di vecchiaia LPP sussistente nello stesso momento, quest'ultimo viene decurtato dell'importo in eccesso.

Prestazione di libero passaggio

Articolo 53 Conclusione del rapporto di lavoro antecedente al 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età

1. L'assicurato, il cui rapporto di lavoro si concluda prima del 1° gennaio successivo al proprio 24° compleanno, non gode di alcun diritto nei confronti della Cassa.
2. I contributi da egli personalmente versati sono stati interamente utilizzati per coprire i rischi di invalidità e di morte.
3. Resta salvo il pagamento di una prestazione di libero passaggio, versata eventualmente prima del 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.

Articolo 54 Conclusione del rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età

1. L'assicurato, il cui rapporto di lavoro si concluda dopo il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età, tuttavia prima che questi abbia diritto a una rendita di vecchiaia anticipata (cfr. art. 28) e il cui rapporto di lavoro non si sia concluso per effetto di invalidità o decesso, ha diritto ad una prestazione di libero passaggio ai sensi degli art. 55 e 56.
2. Lo stesso vale anche nel caso in cui il rapporto di lavoro venga concluso dopo che l'assicurato ha già diritto ad una rendita di vecchiaia anticipata ma continui l'attività lucrativa o sia registrato come disoccupato e rivendichi la prestazione di libero passaggio.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile a conclusione del rapporto di lavoro. A partire da quel momento, ad essa si applica il tasso di interesse minimo previsto dalla LPP (cfr. allegato). Se la Cassa non trasferisce la prestazione di libero passaggio entro 30 giorni dall'acquisizione delle informazioni necessarie, ad essa saranno applicati interessi di mora al tasso stabilito dal Consiglio federale (cfr. allegato).

Articolo 55 Importo della prestazione di libero passaggio

1. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'importo dell'aver di vecchiaia sussistente al momento della conclusione del rapporto di lavoro, tenuto conto degli art. 52 e 67.
2. Se, al momento dell'adesione alla Cassa o in seguito al proprio divorzio, l'assicurato ha deciso di acquistare prestazioni previdenziali e di pagarle a rate, come previsto dall'art. 12 capoverso 5, tutte le prestazioni previdenziali, il cui acquisto sia previsto dal contratto, saranno considerate prestazioni effettivamente acquistate.
3. Se, a conclusione del rapporto di lavoro, l'assicurato non ha ancora pagato tutte le prestazioni previdenziali acquistate come da paragrafo 2, la quota della somma di acquisto in quel momento ancora mancante sarà detratta dall'importo conformemente al paragrafo 1.

Articolo 56 Importo minimo della prestazione di libero passaggio

1. Se si dà il caso, in deroga all'art. 55, la prestazione di libero passaggio corrisponderà almeno ai versamenti che l'assicurato ha già effettuato e/o si è impegnato ad effettuare ai fini dell'acquisto di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 12, compresi gli interessi al tasso LPP; ad essi si sommano i contributi di risparmio versati personalmente dall'assicurato a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del proprio 24° anno di età, compresi gli interessi - aumentati del 4% per ogni anno di età superiore al 20° - e tuttavia fino ad un massimo del 100%, laddove comunque vanno innanzitutto considerati gli art. 52 e 67.
2. Se, a conclusione del rapporto di lavoro, l'assicurato non ha ancora versato l'intera somma di acquisto che deve corrispondere, la quota della somma di acquisto non ancora versata sarà detratta dall'importo come da paragrafo 1.

Articolo 57 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

1. Quando si conclude il rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a informare immediatamente la Cassa al riguardo, comunicando se lo scioglimento del rapporto di lavoro sia dovuto a motivi di salute. Egli deve inoltre fornire l'indirizzo dell'assicurato o, se ciò non fosse possibile, il suo numero AVS.
2. La Cassa comunicherà all'assicurato l'importo della prestazione di libero passaggio, chiedendogli di fornire entro 30 giorni le informazioni necessarie per l'utilizzo della prestazione di libero passaggio secondo i paragrafi 3 e 4.
3. Se l'assicurato avvia un rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio sarà trasferita al nuovo istituto di previdenza indicato dall'assicurato.
4. Se un assicurato non intraprende alcun altro rapporto di lavoro, egli potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a) Stipula di una polizza di libero passaggio presso un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza sulle assicurazioni ordinaria o presso un gruppo costituito da tali istituti di assicurazione o presso un istituto assicurativo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 10. OLP;

- b) Apertura di un conto di libero passaggio presso una fondazione di libero passaggio.
5. Se l'assicurato non fornisce le informazioni richieste entro il termine stabilito, la Cassa trasferirà la prestazione di libero passaggio comprensiva di interessi di mora all'istituto collettore, al più presto sei mesi ma al più tardi due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
 6. Rimane salvo l'art. 58.

Articolo 58 Pagamento in contanti

1. L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della propria prestazione di libero passaggio:
 - a) se ha lasciato definitivamente la Svizzera e il principato del Lichtenstein (fatto salvo il paragrafo 4);
 - b) se intraprende un'attività lucrativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuale dell'assicurato al momento della conclusione del rapporto di lavoro.
2. Se l'assicurato è sposato o vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LUD, il pagamento in contanti è consentito solamente previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se non fosse possibile ottenere tale consenso o questo fosse negato senza motivi fondati, è possibile rivolgersi al tribunale.
3. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a richiedere tutte le attestazioni da esso ritenute necessarie e a posticipare il pagamento fino alla loro presentazione.
4. Se l'assicurato ha lasciato definitivamente la Svizzera o il principato del Liechtenstein dopo il 31 maggio 2006, continuando ad essere assicurato contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità
 - a) nell'assicurazione pensionistica di un altro paese membro dell'Unione europea (cfr. appendice E), o
 - b) nell'assicurazione pensionistica islandese o norvegese,soltanto la quota della prestazione di libero passaggio eccedente l'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP può essere versata in contanti.

Articolo 59 Fine dell'assicurazione presso la Cassa

1. L'assicurazione presso la Cassa termina contestualmente alla conclusione del rapporto di lavoro
2. Se, entro un mese dalla conclusione del rapporto di lavoro, l'assicurato non aderisce ad alcun nuovo istituto previdenziale e decede o subisce un'inabilità al lavoro, da cui consegue il suo decesso o il riconoscimento dell'invalidità da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità, la Cassa erogherà le prestazioni che erano assicurate al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

3. Se la Cassa è tenuta a erogare le prestazioni in base al capoverso 2 e la prestazione di libero passaggio è già stata versata, la Cassa ne richiede la restituzione; qualora tali prestazioni non vengano restituite, la Cassa ridurrà in modo corrispondente le proprie prestazioni.

Articolo 60 Assenza

1. In caso di un'assenza della durata massima di un anno, l'assicurato può far proseguire l'assicurazione per i rischi di invalidità e morte a proprie spese e dietro pagamento anticipato del contributo di rischio (quota del lavoratore e del datore di lavoro) dall'inizio alla fine della propria assenza. Durante tale assenza, il processo di risparmio sarà sospeso e non dovranno essere versati i contributi di risparmio.

6. Promozione della proprietà d'abitazioni

Articolo 61 Disposizioni generali

1. Ogni assicurato attivo della Cassa può utilizzare in toto o in parte la previdenza da lui acquisita per:
 - a) l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazioni;
 - b) l'acquisizione di partecipazioni a proprietà d'abitazioni;
 - c) la restituzione di prestiti ipotecari.
2. L'assicurato può utilizzare contemporaneamente, in toto o in parte, i fondi di previdenza acquisiti per un solo oggetto.
3. Sono ammessi quali oggetti della proprietà d'abitazioni:
 - a) l'appartamento;
 - b) la casa unifamiliare.
4. Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono:
 - a) la proprietà;
 - b) la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
 - c) la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato in base alla LUD;
 - d) il diritto di superficie per sé stante e permanente.
5. Sono autorizzate le seguenti partecipazioni:
 - a) l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
 - b) l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
 - c) la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica,

se la seguente condizione è realizzata: il regolamento della cooperativa di costruzione d'abitazioni o di un'altra forma di partecipazione scelta dall'assicurato deve prevedere che, in caso di sua uscita dalla cooperativa di costruzione d'abitazioni, dalla società anonima di locatari o dall'organismo di costruzione di utilità pubblica, i fondi versati per l'acquisto di proprietà, certificati di quota o azioni o simili certificati di partecipazione possano essere trasferiti solamente a un'altra

istituzione simile, presso la quale l'assicurato utilizza personalmente un appartamento o, in caso contrario, che i fondi vengano trasferiti a un altro istituto di previdenza professionale.

I certificati di quota o analoghi certificati di partecipazione devono essere depositati presso la Cassa.

6. Sono inoltre valide le disposizioni di legge sulla promozione della proprietà d'abitazioni ai sensi degli art. 30a - 30g LPP e l'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Articolo 62 Concetto di proprietà d'abitazioni per uso proprio da parte dell'assicurato

1. È considerata "proprietà d'abitazioni per uso proprio dell'assicurato" l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o nella sua dimora abituale.
2. Se l'assicurato risiede all'estero, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno deve comprovare che utilizza la relativa somma per la propria proprietà d'abitazioni.

Articolo 63 Forme di promozione della proprietà d'abitazioni

1. Ai sensi delle presenti disposizioni, la promozione della proprietà d'abitazioni può essere realizzata come segue:
 - a) mediante prelievo anticipato, intero o parziale, della prestazione di libero passaggio nell'ambito e ai sensi degli art. da 65 a 70;
 - b) mediante la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio e/o dell'intero diritto a prestazioni future, nell'ambito e ai sensi degli art. 71 e 72.
2. Le due forme di promozione della proprietà d'abitazioni possono essere combinate tra loro.

Articolo 64 Prova del diritto alla promozione della proprietà d'abitazioni

1. L'assicurato, che abbia fatto valere un diritto su una delle forme di promozione della proprietà d'abitazioni, deve dimostrare che le relative condizioni sono soddisfatte, fornendo alla Cassa i documenti da essa richiesti.

Prelievo anticipato

Articolo 65 Diritto

1. Ogni assicurato può richiedere alla Cassa un prelievo anticipato, al più tardi tuttavia entro la fine del mese durante il quale:
 - compie 62 anni se è un uomo ;
 - compie 61 anni se è una donna,a condizione, tuttavia, che non percepisca già una rendita di vecchiaia anticipata.

2. L'assicurato può far valere il proprio diritto anche fino al momento citato al par. 1, posticipare tuttavia l'esecuzione oltre il limite di età di cui al capoverso 1, al più tardi tuttavia fino a quando percepisce una rendita di vecchiaia e al più presto 3 anni dopo aver fatto valere il proprio diritto. Restano salvi i limiti temporali definiti all'art. 6.
3. Se l'assicurato è sposato o vive in un'unione domestica registrata ai sensi della LPP, il prelievo anticipato è consentito solamente previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Qualora non fosse possibile ottenere tale consenso scritto o questo venisse negato, è possibile rivolgersi al tribunale.
4. Un prelievo anticipato può essere richiesto solamente una volta ogni 5 anni.

Articolo 66 Importo

1. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20.000,00, con riserva del capoverso 3; il suo importo massimo corrisponde:
 - a) **se viene richiesto entro il 31° dicembre successivo al o coincidente con il 50° compleanno dell'assicurato:**

alla prestazione di libero passaggio, calcolata nel giorno del prelievo anticipato ai sensi degli art. 55 e 56;
 - b) **se viene richiesto dopo il 31° dicembre successivo o coincidente con il 50° compleanno dell'assicurato:**

all'importo più elevato tra i due seguenti:

 - la prestazione di libero passaggio, a cui avrebbe avuto diritto l'assicurato in base al regolamento dell'istituto di previdenza presso il quale era assicurato il 31° dicembre successivo al o coincidente con il 50° compleanno, e dal quale sarebbe uscito in quel momento: vi si sommano eventuali prelievi anticipati precedentemente rimborsati, effettuati in seguito a questa data; vi si detraggono eventuali prelievi anticipati o ricavi dalla realizzazione del pegno, avvenuti in seguito a questa data;
 - alla metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio, calcolata nel giorno del prelievo anticipato ai sensi degli art. 55 e 56, e la prestazione di libero passaggio fino a quel momento già utilizzata per la proprietà d'abitazioni.
2. Se negli ultimi tre anni sono state versate somme di acquisto, le prestazioni che ne risultano non possono essere prelevate anticipatamente.
3. Il limite di CHF 20.000,00 non è applicabile all'acquisto di certificati di quota di una cooperativa di costruzione d'abitazioni o di forme analoghe di partecipazione.
4. La Cassa si riserva di riscuotere sulle domande di prelievo anticipato una quota per le spese amministrative.

Articolo 67 Effetti

1. In conseguenza del prelievo anticipato, le prestazioni assicurate vengono ridotte per via della decurtazione dell'aver di vecchiaia.

2. Se l'importo del prelievo anticipato è pari alla prestazione di libero passaggio calcolata nel giorno del prelievo anticipato, l'aver di vecchiaia sussistente in quel momento viene azzerato e l'accumulo riparte da zero. Lo stesso dicasi per la somma dei versamenti effettuati personalmente dall'assicurato fino al momento del prelievo anticipato (contributi di risparmio personali inclusi interessi, da una parte, e importi precedentemente versati per l'acquisto di prestazioni previdenziali inclusi interessi, dall'altra).
3. Se l'importo del prelievo anticipato è inferiore alla prestazione di libero passaggio calcolata nel giorno del prelievo anticipato, l'aver di vecchiaia dell'assicurato viene decurtato in relazione all'importo di tale prelievo anticipato. La somma dei versamenti effettuati personalmente dall'assicurato fino al giorno del prelievo anticipato (contributi di risparmio personali inclusi interessi, da una parte, e importi precedentemente versati per l'acquisto di prestazioni previdenziali inclusi interessi, dall'altra) viene decurtata nella stessa misura con cui è stato decurtato l'aver di vecchiaia. Se l'importo del prelievo anticipato trasferito all'assicurato è maggiore della differenza tra la prestazione di libero passaggio sussistente al momento del prelievo anticipato e l'aver di vecchiaia LPP sussistente in quello stesso momento, quest'ultimo sarà decurtato dell'importo eccedente.
4. Se l'importo del prelievo anticipato viene rimborsato in toto o in parte ai sensi dell'art. 69, l'importo rimborsato sarà utilizzato per l'acquisto di prestazioni previdenziali alle condizioni di cui all'art. 12 capoverso 7, laddove resta comunque escluso un pagamento rateale.
5. Per mitigare gli effetti della decurtazione di prestazioni previdenziali sull'importo delle prestazioni d'invalidità e di decesso assicurate della Cassa, quest'ultima si adopererà per trovare una polizza assicurativa che copra in toto o in parte le prestazioni d'invalidità e di decesso decurtate della Cassa. I costi di tale assicurazione saranno interamente a carico dell'assicurato.

Articolo 68 Esecuzione

1. La Cassa è tenuta a versare il prelievo anticipato entro 6 mesi dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'assicurato; rimane tuttavia salvo l'art. 65 capoverso 2.
2. La Cassa versa l'importo concordato direttamente al creditore (acquirente, mutuante) o all'avente diritto, ai sensi dell'art. 57 capoversi 4 e 5, una volta pervenuti i documenti richiesti nonché, d'intesa con l'assicurato, sulla base di documenti forniti da quest'ultimo.
3. Se la Cassa è in grado di comprovare problemi di liquidità, stabilisce un ordine delle priorità che renderà noto alle autorità di vigilanza; la Cassa adempierà ai propri obblighi in base alla sua situazione di liquidità e al citato ordine di priorità.

Articolo 69 Rimborso

1. L'assicurato **può** restituire alla Cassa il prelievo anticipato, tuttavia al più tardi entro:
 - a) la fine del mese, durante il quale l'assicurato compie
 - 62 anni, se è un uomo,
 - 61 anni, se è una donna,

- a condizione tuttavia che non percepisca già una rendita di vecchiaia anticipata.
- b) il momento del riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI o il suo decesso;
 - c) il momento del pagamento in contanti della propria prestazione di libero passaggio.
2. L'importo minimo di un rimborso ammonta a CHF 20.000,00; se l'importo ancora dovuto è inferiore a CHF 20.000,00, il rimborso dovrà essere effettuato in una rata unica.
 3. La Cassa attesta il rimborso della somma mediante un documento ufficiale, rilasciato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 4. Fintantoché non sia soddisfatto nessuno dei presupposti di cui al capoverso 1, l'assicurato **deve** restituire alla Cassa il prelievo anticipato laddove:
 - la proprietà d'abitazioni venga venduta;
 - vengano accordati diritti sulla proprietà d'abitazioni economicamente equivalenti a un'alienazione.
 5. Se l'assicurato decede e non è esigibile alcun genere di prestazioni della Cassa in conseguenza del decesso, gli eredi del deceduto devono restituire la quota del prelievo anticipato non ancora restituita al momento del decesso, laddove rimane salvo l'art. 70 capoverso 1. L'importo del rimborso diventa proprietà della Cassa.
 6. L'importo del rimborso ai sensi dei capoversi 1 e 4 viene utilizzato per l'acquisto di prestazioni previdenziali come da art. 12 capoverso 7. Rimane salvo il capoverso 2.

Articolo 70 Vendita della proprietà d'abitazioni

1. In caso di vendita della proprietà d'abitazioni, l'obbligo di rimborso si limita ai prelievi anticipati ricevuti dagli istituti di previdenza, a cui ha aderito l'assicurato, e non ancora restituiti, tuttavia per un importo massimo pari al ricavo della vendita, vale a dire al prezzo di acquisto decurtato dei debiti ipotecari e delle spese legali a carico del venditore. Gli obblighi relativi ai prestiti contratti nel corso dei due anni precedenti alla vendita della proprietà d'abitazioni non vengono considerati nel calcolo del ricavo della vendita, a meno che l'assicurato non dimostri che siano stati necessari per il finanziamento della proprietà d'abitazioni.
2. Se l'assicurato intende utilizzare nuovamente il ricavo conseguito con la vendita della proprietà d'abitazioni in misura pari al prelievo anticipato per la sua proprietà d'abitazioni nell'arco di due anni, può versare tale importo a un istituto di libero passaggio.
3. È considerata vendita anche la cessione di diritti, economicamente equivalente a un'alienazione. Il trasferimento della proprietà d'abitazioni a un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza non è invece considerata alienazione. Tale beneficiario è tuttavia soggetto alla stessa restrizione del diritto d'alienazione cui è soggetto l'assicurato.

4. La restrizione del diritto d'alienazione va annotata nel registro fondiario. La Cassa deve dichiarare all'ufficio del registro fondiario tale annotazione, congiuntamente al pagamento del prelievo anticipato; essa ne richiede la cancellazione quando l'annotazione diventa inefficace, ovvero:
 - a) tre anni prima dell'età di pensionamento ordinario;
 - b) con il sopraggiungere di un altro caso di previdenza;
 - c) in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
 - d) qualora venga dimostrato che la somma investita nella proprietà d'abitazioni è stata restituita alla Cassa o trasferita ad un istituto di libero passaggio.

Costituzione in pegno

Articolo 71 Principio

1. Affinché una costituzione in pegno sia valida, occorre la relativa comunicazione scritta alla Cassa.
2. La Cassa è tenuta a informare l'assicurato sulle conseguenze di un'eventuale realizzazione del pegno - che sono le stesse del prelievo anticipato.
3. Nella misura in cui sia interessata la somma costituita in pegno, il consenso del creditore pignoratizio è necessario per:
 - a) il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
 - b) il pagamento delle prestazioni della Cassa;
 - c) il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio, all'istituto di previdenza dell'altro coniuge.

Se il creditore pignoratizio nega il suo consenso, la Cassa deve garantire l'importo corrispondente.

4. Se l'assicurato cambia datore di lavoro e aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa deve informare al riguardo il creditore pignoratizio. Le informazioni includeranno segnatamente il nome del nuovo istituto di previdenza, al quale sia stata trasferita la prestazione di libero passaggio, e il relativo importo.

Articolo 72 Effetti della realizzazione del pegno

1. La Cassa è tenuta a informare l'assicurato sulle conseguenze di un'eventuale realizzazione del pegno.
2. Se il pegno deve essere realizzato in toto o in parte, si applica per analogia l'articolo 67.

Trattamento fiscale

Articolo 73 Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni

1. Il prelievo anticipato e il ricavo conseguito con una realizzazione del pegno dell'avere previdenziale sono tassabili come prestazione in capitale da previdenza.
2. Al momento del nuovo versamento del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno, il contribuente può richiedere il rimborso delle tasse versate per il prelievo anticipato o per la realizzazione del pegno in misura corrispondente. Per tali nuovi versamenti è esclusa una detrazione per il calcolo del reddito imponibile.
3. Per ottenere il rimborso delle imposte versate è necessario inviare una richiesta scritta all'ufficio che ha riscosso tali imposte. Il richiedente deve presentare un certificato attestante:
 - il rimborso;
 - il capitale previdenziale investito nella proprietà d'abitazioni;
 - l'importo delle imposte versate all'autorità federale, cantonale o comunale in virtù di un prelievo anticipato o della realizzazione di un pegno.
4. Il diritto al rimborso delle imposte versate decade, trascorsi tre anni dal nuovo versamento del prelievo anticipato o del ricavo della realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.
5. La Cassa notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni tutti i prelievi anticipati, le realizzazioni di pegno e i rimborsi - conformemente alle summenzionate disposizioni.
6. Le disposizioni del presente articolo sono valide per le imposte dirette a livello federale, cantonale e comunale.

7. Organizzazione

Articolo 74 Consiglio di fondazione

1. L'organo direttivo della fondazione, ovvero della Cassa, è il Consiglio di fondazione.
2. Il Consiglio di fondazione garantisce la formazione iniziale e continua dei propri membri, affinché questi possano adempiere ai propri compiti dirigenziali.

Articolo 75 Composizione, elezione, durata del mandato

1. Il Consiglio di fondazione si compone di 6 membri, di cui 3 nominati dall'azienda e 3 eletti da assicurati attivi all'interno del relativo gruppo. Il Consiglio di fondazione regola la procedura elettorale.

2. Se si conclude il rapporto di lavoro di un membro eletto dagli assicurati, questi esce dal Consiglio di fondazione. Per la restante durata del mandato è necessario eleggere un nuovo membro.
3. I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per 5 anni. Posso essere rieletti immediatamente.

Articolo 76 Costituzione, convocazione, deliberazione

1. Il Consiglio di fondazione si costituisce da solo; elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.
2. Il Consiglio di fondazione si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedano, tuttavia almeno tre volte all'anno. La convocazione avviene ad opera del Presidente o su richiesta di due membri.
3. Esso ha facoltà di deliberare quando è presente almeno la metà dei rappresentanti dell'azienda e degli assicurati. Affinché le decisioni del Consiglio di fondazione siano valide, occorre l'approvazione di almeno 4 dei suoi membri.
4. Le decisioni per circolazione degli atti sono ammesse, a condizione che siano prese all'unanimità.
5. Tutte le decisioni del Consiglio di fondazione vengono fissate in un verbale. Le decisioni per circolazione degli atti vengono registrate nel verbale della seduta successiva.

Articolo 77 Mansioni e poteri

1. Il Consiglio di fondazione conduce gli affari della fondazione secondo le disposizioni di legge, l'atto costitutivo e il presente regolamento, nonché in base alle disposizioni delle autorità di vigilanza.
2. Esso amministra il patrimonio della fondazione, in osservanza delle disposizioni in materia di investimenti e ripartizione emanate dal Consiglio federale sulla base di principi riconosciuti. A tale scopo emana un regolamento in materia di investimenti.
3. Esso rappresenta la fondazione all'esterno e regola l'autorizzazione alla firma degli atti.
4. Esso definisce l'organo di controllo e l'esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale.
5. Esso autorizza il conto annuale con appendice.
6. Esso informa adeguatamente gli assicurati sulle attività e sull'investimento patrimoniale.
7. Esso può trasferire ai propri membri, a dipendenti della fondatrice o a terzi determinate competenze o mansioni, ad esempio mediante un regolamento organizzativo. Le competenze trasferite possono essere revocate in qualsiasi momento.
8. Per le mansioni e i poteri del Consiglio di fondazione è valido inoltre l'art. 51 LPP.

9. Ulteriori informazioni in merito all'organizzazione si evincono dal regolamento di investimento e d'organizzazione e dal manuale organizzativo.

Articolo 78 Eccedenza di copertura o copertura insufficiente

1. Se il grado di copertura della Cassa, una volta costituite tutte le riserve tecniche, supera di oltre 5 punti percentuali il grado di copertura-obiettivo e le riserve di fluttuazione sono sature, il Consiglio di fondazione - dopo aver consultato l'esperto di previdenza professionale - può deliberare adeguate misure per ridurre il grado di copertura.
2. Tali misure possono consistere nell'alzare il livello globale di prestazioni degli assicurati attivi all'obiettivo perseguito del 60% del salario soggetto a contributi, nonché nell'elevare le rendite correnti in base all'indice di rincaro. Nel far ciò, il Consiglio di fondazione presta attenzione affinché sia mantenuta una proporzione equilibrata.
3. I provvedimenti devono essere limitati nel tempo e nei propri effetti finanziari; ciò significa che non si possono apportare modifiche alle basi tecniche della Cassa.
4. In caso di copertura insufficiente, il Consiglio di fondazione stabilisce misure adeguate per risolvere il problema - in collaborazione con l'esperto di previdenza professionale. Se necessario, è possibile adeguare ai mezzi disponibili gli interessi degli averi di vecchiaia (art. 10), il finanziamento, le prestazioni e, previo accordo con le autorità di vigilanza competenti, le rendite correnti che eccedano le prestazioni previste dalla LPP. Il Consiglio di fondazione si orienta in ciò allo schema presente nell'allegato del regolamento.
5. Fintantoché sussista una copertura insufficiente e il tasso di interesse sugli averi di vecchiaia (art. 10 capoverso 2) sia inferiore al tasso di interesse minimo LPP, anche l'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP sarà calcolato con il tasso di interesse dei conti di vecchiaia.
6. Qualora gli altri provvedimenti presi non abbiano successo, per la durata della copertura insufficiente la Cassa può riscuotere contributi dagli assicurati, dall'azienda e dai pensionati al fine di risolvere il problema.
7. Il contributo dell'azienda deve essere pari almeno alla somma dei contributi degli assicurati. Il contributo dei pensionati può essere riscosso solamente dalla quota di pensione corrente costituitasi nei 10 anni precedenti l'introduzione di tale misura mediante rialzi non previsti dalla legge o dal regolamento. Il contributo non può essere riscosso dalle prestazioni assicurative per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità, facenti parte della previdenza obbligatoria. L'ammontare della rendita all'insorgere del diritto resta garantito. Il contributo dei pensionati viene conteggiato con le rendite correnti.
8. Se le misure sopra citate risultano insufficienti, la Cassa può rimanere al di sotto del tasso di interesse minimo previsto dalla LPP per la durata della copertura insufficiente, tuttavia non oltre 5 anni. Lo scarto massimo può essere pari allo 0,5%.
9. In caso di copertura insufficiente, l'azienda può effettuare versamenti in un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro, con rinuncia all'utilizzazione, e trasferire su tale conto anche fondi della riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. Sui versamenti, che non possono essere superiori all'importo della copertura insufficiente, non vengono applicati interessi.

10. La Cassa deve informare l'autorità di vigilanza, l'azienda, gli assicurati e i pensionati in merito alla copertura insufficiente e ai provvedimenti stabiliti.

Articolo 79 Contabilità

1. Per la contabilità si applicano gli art. 47 e 48 OPP2 e gli art. da 957 a 962 del Codice delle obbligazioni.
2. La contabilità si chiude ogni anno il 31 dicembre.

Articolo 80 Controllo

1. L'organo di revisione designato dal Consiglio di fondazione (art. 52a capoverso 1 LPP) verifica ogni anno la legittimità della gestione aziendale, della contabilità e dell'investimento patrimoniale della fondazione, redigendo al riguardo una relazione. Il conto annuale, lo stato patrimoniale e la relazione dell'ufficio di revisione vanno inoltrati all'autorità di vigilanza competente.
2. L'esperto di previdenza professionale designato dal Consiglio di fondazione (art. 52a capoverso 1 LPP) verifica periodicamente se la Cassa sia sempre in grado di garantire il rispetto dei propri obblighi e se le proprie disposizioni tecniche regolamentari sulle prestazioni e sul finanziamento siano conformi alle disposizioni di legge. Egli sottopone al Consiglio di fondazione raccomandazioni, in primo luogo concernenti l'ammontare del tasso di interesse tecnico e le restanti basi tecniche.
3. Le informazioni relative al sistema di controllo interno sono contenute nel manuale organizzativo.

Articolo 81 Obbligo di riservatezza

1. Tutte le persone cui è affidata l'amministrazione, la direzione e il controllo della Cassa sono soggette al più rigido obbligo di riservatezza in merito alle relazioni personali degli assicurati e agli affari della Cassa, di cui vengono a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni.
2. L'obbligo di riservatezza vige anche in seguito alla conclusione del mandato.

8. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 82 Certificato d'assicurazione, Informazione degli assicurati

1. Al momento dell'adesione e, in seguito, ad ogni modifica delle condizioni di assicurazione e in caso di matrimonio, tuttavia almeno una volta l'anno, la Cassa invia ad ogni assicurato un certificato d'assicurazione, ove sono riportati il proprio salario soggetto a contributi, l'importo delle sue prestazioni assicurative individuali, calcolate in base al presente regolamento, e la sua prestazione di libero passaggio.
2. In caso di discrepanza tra il certificato d'assicurazione e il presente regolamento, fa fede quest'ultimo.

3. La Cassa informa annualmente e debitamente gli assicurati sull'organizzazione e sul finanziamento, come pure sui membri del Consiglio di fondazione. Su relativa richiesta, l'assicurato riceve il conto annuale e i dati concernenti il reddito da capitale, l'andamento tecnico del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura della Cassa.

Articolo 83 Modifica del regolamento

1. Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento, laddove tuttavia i diritti acquisiti dagli assicurati e calcolati nella data della modifica non possono essere ridotti. Rimane salvo l'art. 78 capoverso 4.

Articolo 84 Interpretazione

1. Per tutti i casi non espressamente previsti dal presente regolamento, il Consiglio di fondazione delibera nel senso e nello spirito dello statuto e del presente regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 85 Giustizia

1. Foro competente per le controversie relative all'interpretazione, all'applicazione o alla mancata applicazione delle disposizioni del presente regolamento è la sede svizzera o il domicilio del convenuto o, ancora, la sede dell'azienda ove è stato assunto l'assicurato.

Articolo 86 Testo regolamentare di riferimento

1. Il presente regolamento è stato redatto in due lingue e può essere tradotto in altre lingue.
2. In caso di discrepanze tra il testo tedesco e la traduzione in lingua francese, fa fede il testo tedesco.

Articolo 87 Entrata in vigore; Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Esso annulla e sostituisce tutti i regolamenti precedenti e le relative postille.
3. L'ammontare delle rendite già in corso al 31 dicembre 2014 e delle rendite coassicurate per i superstiti non subiscono alcuna variazione. Sono altrimenti valide le disposizioni del presente regolamento.
4. Per compensare gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione, il datore di lavoro versa negli averi di vecchiaia i seguenti contributi per finanziare i versamenti, dell'ammontare seguente:

| Data di riferimento | % degli averi di vecchiaia al 31.12 dell'anno precedente | Importo massimo in CHF |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1.1.2013 | 1.20% | 900'000 |
| 1.1.2014 | 1.23% | 1'000'000 |
| 1.1.2015 | 1.26% | 1'000'000 |
| 1.1.2016 | 0.86% | 700'000 |
| Totale | 4.55% | 3'600'000 |

I versamenti sono effettuati in base ai contributi del datore di lavoro nella data di riferimento sugli averi di vecchiaia al 31 dicembre dell'anno precedente per tutti gli assicurati, che in quel momento fossero assicurati nella Cassa da almeno un anno.

Zurigo, 15 dicembre 2014

Il Consiglio di fondazione

Dati tecnici

Art. 9 lett. 1 L'importo di coordinamento corrisponde a CHF 17.000.

Art. 27, 28, 32 L'aliquota di conversione dell'avere di vecchiaia è stabilita come segue, in base all'età nel momento d'inizio della rendita:

Per gli uomini

| anno età | a partire dal 1.1.2015 | a partire dal 1.1.2016 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 70 | 6.85% | 6.75% |
| 69 | 6.65% | 6.55% |
| 68 | 6.45% | 6.35% |
| 67 | 6.25% | 6.15% |
| 66 | 6.10% | 6.00% |
| 65 | 5.95% | 5.85% |
| 64 | 5.95% | 5.85% |
| 63 | 5.95% | 5.85% |
| 62 | 5.95% | 5.85% |
| 61 | 5.85% | 5.75% |
| 60 | 5.75% | 5.65% |

Per le donne

| anno età | a partire dal 1.1.2015 | a partire dal 1.1.2016 |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 70 | | |
| 69 | 6.85% | 6.75% |
| 68 | 6.65% | 6.55% |
| 67 | 6.45% | 6.35% |
| 66 | 6.25% | 6.15% |
| 65 | 6.10% | 6.00% |
| 64 | 5.95% | 5.85% |
| 63 | 5.95% | 5.85% |
| 62 | 5.95% | 5.85% |
| 61 | 5.95% | 5.85% |
| 60 | 5.85% | 5.75% |
| 59 | 5.75% | 5.65% |

L'età è calcolata in anni e in mesi. Non si considera il periodo intercorrente tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo. I valori intermedi sono sottoposti a interpolazione lineare. In caso di pensionamento al 31 dicembre, fa fede l'aliquota di conversione valida a dicembre.

Art.30 lett. 2

In caso di percezione di una rendita transitoria AVS, con almeno 20 anni di contribuzione, vengono adottate le seguenti aliquote di riduzione conformemente alla durata del prelievo anticipato in anni:

| Durata del prelievo anticipato in anni | Riduzione della rendita di vecchiaia in % della rendita transitoria AVS percepita annualmente |
|---|--|
| 1 | 1 % |
| 2 | 2 % |
| 3 | 3 % |
| 4 | 4 % |
| 5 | 5 % |

Art. 35 lett. 2

L'aliquota di conversione dell'avere di vecchiaia teorico ammonta a:

| a partire dal 1.1.2015 | a partire dal 1.1.2016 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.95% | 5.85% |

Acquisto di prestazioni previdenziali

Accrediti di vecchiaia e somma degli accrediti di vecchiaia con interessi del 2% espressi in percentuale del salario soggetto a contributi (art. 12 capoverso 3)

| Età al momento dell'acquisto | Donne/uomini | |
|------------------------------|------------------------|--|
| | Accredito di vecchiaia | Somma degli accrediti di vecchiaia inclusi interessi |
| < 25 | 0.0 % | 0 % |
| 25 | 18.1 % | 18 % |
| 26 | 18.1 % | 37 % |
| 27 | 18.1 % | 55 % |
| 28 | 18.1 % | 75 % |
| 29 | 18.1 % | 94 % |
| 30 | 18.1 % | 114 % |
| 31 | 18.1 % | 135 % |
| 32 | 18.1 % | 155 % |
| 33 | 18.1 % | 177 % |
| 34 | 18.1 % | 198 % |
| 35 | 18.1 % | 220 % |
| 36 | 18.1 % | 243 % |
| 37 | 18.1 % | 266 % |
| 38 | 18.1 % | 289 % |
| 39 | 18.1 % | 313 % |
| 40 | 18.1 % | 337 % |
| 41 | 18.1 % | 362 % |
| 42 | 18.1 % | 388 % |
| 43 | 18.1 % | 413 % |
| 44 | 18.1 % | 440 % |
| 45 | 18.1 % | 467 % |
| 46 | 18.1 % | 494 % |
| 47 | 18.1 % | 522 % |
| 48 | 18.1 % | 551 % |
| 49 | 18.1 % | 580 % |
| 50 | 18.1 % | 609 % |
| 51 | 18.1 % | 640 % |
| 52 | 18.1 % | 671 % |
| 53 | 18.1 % | 702 % |
| 54 | 18.1 % | 734 % |
| 55 | 18.1 % | 767 % |
| 56 | 18.1 % | 801 % |
| 57 | 18.1 % | 835 % |
| 58 | 18.1 % | 869 % |
| 59 | 18.1 % | 905 % |
| 60 | 18.1 % | 941 % |
| 61 | 18.1 % | 978 % |
| 62 | 18.1 % | 1016 % |
| 63 | 18.1 % | 1054 % |
| 64 | 18.1 % | 1093 % |
| 65 | 18.1 % | 1133 % |

L'età è calcolata con precisione in anni e in mesi

I valori intermedi sono sottoposti a interpolazione lineare.

Esempio:

Adesione alla Cassa di un uomo di 36 anni con un salario annuale di CHF 67'000 e una prestazione di libero passaggio di CHF 59'000.

Salario soggetto a contributi = CHF 67'000 - CHF 17'000 = CHF 50'000

Somma degli accrediti di vecchiaia con interessi all'età di 36 anni:
(CHF 50'000 * 2.43) = CHF 121'500

Acquisto personale massimo all'età di 36 anni:
(CHF 121'500 - CHF 59'000) = CHF 62'500

Esempio:

Calcolo della riduzione della rendita di vecchiaia a seguito della percezione di una rendita transitoria AVS (art. 30 capoverso 2):

Un uomo desidera andare in pensione il 31 maggio 2015, all'età di 62 anni. Al momento del pensionamento, egli percepirebbe una rendita annua di vecchiaia non decurtata pari a CHF 60'000. Egli desidera percepire per tre anni una rendita transitoria AVS, pari a CHF 20'000 annuali.

La persona interessata è stata assicurata presso la Cassa dal 1.3.2001 al 31.5.2015. La durata della sua contribuzione è dunque pari a 14 anni e 3 mesi. Tale valore viene arrotondato per eccesso a 15 anni. Gli mancano dunque 5 anni di contributi per raggiungere il valore di 20 anni.

Percependo la rendita transitoria AVS, la sua rendita di vecchiaia si riduce del 3% della rendita transitoria AVS (cfr. tabella nell'appendice A).

Poiché ha maturato meno di 20 anni di contributi, la sua rendita di vecchiaia si riduce ulteriormente del $5 * 0.2\% * 3 = 3\%$ della rendita transitoria AVS.

La riduzione totale della rendita di vecchiaia corrisponde così a $3\% + 3\% = 6\%$ della rendita transitoria AVS.

In tal modo, la riduzione della rendita di vecchiaia corrisponde a $6\% * CHF 20'000 = CHF 1'200$, da cui risulta dunque una rendita di vecchiaia decurtata pari a $CHF 60'000 - CHF 1'200 = CHF 58'800$.

Nel 2015 l'aliquota di conversione per uomini di 62 anni corrisponde a 5.95%. La quota di avere di vecchiaia utilizzata per il finanziamento di una rendita transitoria ammonta pertanto a $CHF 1'200 / 5.95\% = CHF 20'168$.

**Capitale di vecchiaia teorico al momento dell'
età di pensionamento ordinario (art. 35 capoverso 2)**

| Età al momento dell'invalidità | Uomini | | Donne | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | Coefficiente di moltiplicazione per: | | Coefficiente di moltiplicazione per: | |
| | salario soggetto a contributi | Avere di vecchiaia | salario soggetto a contributi | Avere di vecchiaia |
| 17- 24 | 11.332 | 2.252 | 10.933 | 2.208 |
| 25 | 10.933 | 2.208 | 10.541 | 2.165 |
| 26 | 10.541 | 2.165 | 10.157 | 2.122 |
| 27 | 10.157 | 2.122 | 9.780 | 2.081 |
| 28 | 9.780 | 2.081 | 9.411 | 2.040 |
| 29 | 9.411 | 2.040 | 9.049 | 2.000 |
| 30 | 9.049 | 2.000 | 8.694 | 1.961 |
| 31 | 8.694 | 1.961 | 8.346 | 1.922 |
| 32 | 8.346 | 1.922 | 8.005 | 1.885 |
| 33 | 8.005 | 1.885 | 7.671 | 1.848 |
| 34 | 7.671 | 1.848 | 7.343 | 1.811 |
| 35 | 7.343 | 1.811 | 7.021 | 1.776 |
| 36 | 7.021 | 1.776 | 6.706 | 1.741 |
| 37 | 6.706 | 1.741 | 6.397 | 1.707 |
| 38 | 6.397 | 1.707 | 6.094 | 1.673 |
| 39 | 6.094 | 1.673 | 5.797 | 1.641 |
| 40 | 5.797 | 1.641 | 5.506 | 1.608 |
| 41 | 5.506 | 1.608 | 5.221 | 1.577 |
| 42 | 5.221 | 1.577 | 4.941 | 1.546 |
| 43 | 4.941 | 1.546 | 4.667 | 1.516 |
| 44 | 4.667 | 1.516 | 4.398 | 1.486 |
| 45 | 4.398 | 1.486 | 4.134 | 1.457 |
| 46 | 4.134 | 1.457 | 3.876 | 1.428 |
| 47 | 3.876 | 1.428 | 3.622 | 1.400 |
| 48 | 3.622 | 1.400 | 3.374 | 1.373 |
| 49 | 3.374 | 1.373 | 3.130 | 1.346 |
| 50 | 3.130 | 1.346 | 2.891 | 1.319 |
| 51 | 2.891 | 1.319 | 2.657 | 1.294 |
| 52 | 2.657 | 1.294 | 2.428 | 1.268 |
| 53 | 2.428 | 1.268 | 2.203 | 1.243 |
| 54 | 2.203 | 1.243 | 1.982 | 1.219 |
| 55 | 1.982 | 1.219 | 1.766 | 1.195 |
| 56 | 1.766 | 1.195 | 1.554 | 1.172 |
| 57 | 1.554 | 1.172 | 1.346 | 1.149 |
| 58 | 1.346 | 1.149 | 1.142 | 1.126 |
| 59 | 1.142 | 1.126 | 0.942 | 1.104 |
| 60 | 0.942 | 1.104 | 0.746 | 1.082 |
| 61 | 0.746 | 1.082 | 0.554 | 1.061 |
| 62 | 0.554 | 1.061 | 0.366 | 1.040 |
| 63 | 0.366 | 1.040 | 0.181 | 1.020 |
| 64 | 0.181 | 1.020 | 0.000 | 1.000 |
| 65 | 0.000 | 1.000 | | |

L'età è calcolata con precisione in anni e in mesi

I valori intermedi sono sottoposti a interpolazione lineare.

Esempio:

Calcolo delle prestazioni di una donna di 41 anni con un salario annuale di CHF 60'000 e un avere di vecchiaia di CHF 53'000.

Salario soggetto a contributi = CHF 60'000 - CHF 17'000 = CHF 43'000

Capitale di vecchiaia teorico all'età di 64 anni:
(CHF 43'000 * 5.221 + CHF 53'000 * 1.577) = CHF 308'084

Rendita d'invalidità = CHF 308'084 * 0.0595 = CHF 18'331

Rendita per coniugi = 60 % della rendita d'invalidità = CHF 18'331 * 0.6 = CHF 10'999

Rendita per i figli = 20 % della rendita d'invalidità = CHF 18'331 * 0.2 = CHF 3'666

Indennità di morte = 50% della rendita d'invalidità, limitata alla rendita AVS massima
= CHF 18'331 * 0.5 = CHF 9'166

Paesi d'immigrazione con ridotta possibilità di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

| | |
|-----------------|---|
| Art. 58 lett. 4 | <p>La citata restrizione vale per i seguenti paesi:</p> <p>Paesi dell'Unione Europea¹:</p> <p>Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.</p> <p>Altri paesi:</p> <p>Islanda e Norvegia</p> |
|-----------------|---|

¹ Aggiornato al 1° gennaio 2015; altri paesi in base agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea

Regolamento sulla liquidazione parziale

Esecuzione della liquidazione parziale

1. In caso di liquidazione parziale della Cassa pensioni, fanno fede le disposizioni di cui agli art. 23 LFLP, art. 53b e 53d LPP, art. 27g e 27h OPP2.
2. Si realizza la fattispecie della liquidazione parziale
 - a) in caso di risoluzione di un contratto di affiliazione o di chiusura di una sede, purché ne derivi che almeno il 5% degli assicurati esca dalla Cassa pensioni o
 - b) in caso di ristrutturazione aziendale, purché ne derivi che almeno il 5% degli assicurati esca dalla Cassa pensioni o
 - c) in caso di riduzione considerevole del numero di dipendenti, purché ne derivi che almeno il 10 % degli assicurati esca dalla Cassa pensioni.
3. Qualora più assicurati passino come gruppo a uno stesso nuovo istituto di previdenza, si tratta di un'uscita collettiva, mentre in tutti gli altri casi si tratta di un'uscita individuale.
4. Il Consiglio di fondazione stabilisce la data o il periodo di riferimento per stabilire la cerchia delle persone interessate, in dipendenza degli eventi e delle uscite degli assicurati. La data di riferimento del bilancio coincide con la fine dell'anno solare più vicino alla fine della realizzazione della liquidazione parziale.
5. La base per determinare i mezzi finanziari disponibili è costituita dal bilancio tecnico e commerciale (conto annuale con stato patrimoniale, conto d'esercizio e appendice) nonché da eventuali accantonamenti aggiuntivi (continuità), da cui si evince l'effettiva situazione finanziaria della Cassa pensioni a valori di realizzo (valori di mercato). La valutazione dei valori patrimoniali e degli obblighi, nonché la costituzione di accantonamenti e riserve viene effettuata sulla base di principi tecnici attuati in modo continuativo. Fa fede il conto annuale verificato dall'organo di revisione alla data di riferimento della liquidazione parziale.
6. In caso di uscita individuale sussiste un diritto individuale sui fondi disponibili, in caso di uscita collettiva sussiste sugli stessi un diritto collettivo. I mezzi disponibili vengono espressi in percentuali dei capitali di copertura. La quota di mezzi disponibili degli assicurati uscenti e dei pensionati uscenti corrisponde a tale tasso percentuale, applicato alla loro prestazione di uscita e/o al loro capitale di copertura. Le prestazioni d'entrata e le somme di acquisto versate negli ultimi 2 anni non vengono considerate per il calcolo della quota di mezzi disponibili. Prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni e fondi trasferiti in seguito a divorzio vengono considerati per il calcolo della quota di mezzi disponibili, nel caso in cui il prelievo o il trasferimento sia stato effettuato negli ultimi 2 anni e non sia stato ancora restituito.
7. In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Il diritto ad accantonamenti sussiste tuttavia solamente se sono stati trasferiti anche rischi tecnici. Il Consiglio di fondazione decide in merito a forma e tipologia di fondi da trasferire al nuovo istituto di previdenza.
8. Inoltre si tiene in debito conto il contributo versato dal collettivo uscente per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione. Il diritto alle riserve di fluttuazione corrisponde proporzionalmente al diritto al capitale di copertura e di risparmio. Il diritto agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione viene trasferito collettivamente.

9. Se gli attivi o i passivi tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi variano considerevolmente, ovvero di oltre il 10%, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione e i fondi disponibili da trasferire vengono adeguati.
10. Se, alla data di riferimento della liquidazione parziale e in considerazione dell'attuale bilancio tecnico, emerge un ammanco ai sensi dell'art. 44 OPP2, questo può essere detratto proporzionalmente e individualmente dalla prestazione di uscita, purché al momento della liquidazione parziale sia presente un piano di risanamento ai sensi dell'art. 44 OPP2 e ciò non causi la diminuzione degli averi di vecchiaia ai sensi di OPP. Se la prestazione di uscita non decurtata è già stata trasferita, l'assicurato deve restituire l'importo della decurtazione. L'ammanco viene espresso in percentuali dei capitali di copertura. La quota di ammanco degli assicurati uscenti e dei pensionati uscenti corrisponde a tale tasso percentuale, applicato alla loro prestazione di uscita e/o al loro capitale di copertura. Le prestazioni d'entrata e le somme di acquisto versate negli ultimi 2 anni non vengono considerate per il calcolo della quota di ammanco. I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni e i versamenti a seguito di divorzio effettuati negli ultimi 2 anni vengono aggiunti nel calcolo della quota di ammanco della prestazione di uscita.
11. La Cassa pensioni informa tempestivamente gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale, garantendo loro in particolare l'accesso ai piani di ripartizione. Essi hanno il diritto di presentare opposizione al Consiglio di fondazione contro la decisione di quest'ultimo entro 30 giorni dalla ricezione delle relative informazioni. L'opposizione va presentata per iscritto e con indicazione di una motivazione. Il Consiglio di fondazione emanerà una decisione relativa a tale opposizione entro un termine adeguato.

Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare e decidere all'autorità di vigilanza competente i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione entro 30 giorni dalla ricezione della decisione del Consiglio di fondazione sull'opposizione.

Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solamente se così disposto, d'ufficio o su richiesta del ricorrente, dal Presidente della sezione competente presso il Tribunale amministrativo federale o dal giudice istruttore. Se l'autorità di vigilanza non presenta obiezioni, il piano di ripartizione viene attuato. Ai sensi dell'art. 81 capoverso 1 del regolamento della Cassa pensioni dell'Elettro-Materiale SA, l'organo di controllo conferma nella sua relazione l'esecuzione regolare della liquidazione parziale.

Modifiche ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento sulla liquidazione parziale può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, con riserva d'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.
2. Il regolamento è stato deliberato dal Consiglio di fondazione della Cassa pensioni dell'Elettro-Materiale SA in data 8 dicembre 2009 ed entra in vigore in seguito ad approvazione dell'autorità di vigilanza il 1° giugno 2009 con effetto retroattivo. Alle liquidazioni parziali precedenti al 1° giugno 2009 si applica il regolamento sulle liquidazioni parziali del 23 novembre 2005, valido a partire dal 14 dicembre 2005.